

**I PRESBITERI COLLABORATORI  
DELL'ORDINE EPISCOPALE**  
Genesi e commento al n.28  
della *Lumen Gentium*

MARIO CAPRIOLI

Più volte nella presente Rivista ho presentato la genesi conciliare e il commento a parecchi numeri del decreto *Presbyterorum Ordinis* (= PO) del Concilio Vaticano<sup>1</sup>.

Desiderando però completare l'esame della dottrina conciliare sui presbiteri, mi è parso opportuno stendere un esame analogo su altri punti dei decreti conciliari che parlano dei presbiteri. Il presente studio si riferisce al n.28 della LG. Questo numero infatti "costituisce la base su cui si appoggerà e dalla quale partirà per un ulteriore sviluppo tutto lo schema su *I presbiteri*"<sup>2</sup>.

Come nei casi analoghi l'esposizione è divisa in due parti, la prima delle quali riguarda l'*Iter conciliare* del n.28 LG e la seconda ne espone il contenuto dottrinale.

---

<sup>1</sup> I numeri del decreto *Presbyterorum ordinis* commentati nella Rivista *Ephemerides carmeliticae - Teresianum* dal 1976 al 1988 furono i seguenti: *Studio e scienza pastorale. Genesi, commento, fonti e applicazioni postconciliari del n. 19 del PO*, 27 (1976) 321-381; *Unità e armonia della vita spirituale. In margine al n. 14 del PO*, 32 (1981) 91-124; *I presbiteri ministri della parola di Dio. Traiettorie conciliare e contenuto dottrinale del n. 4 del PO*, 34 (1983) 121-145; 307-334; *Titolo e Proemio del PO n. 1*, 36 (1985) 121-128; *Natura del presbiterato. In margine al n. 2 del PO*, 37 (1986) 129-169; *La condizione dei presbiteri nel mondo. Genesi conciliare e contenuto del n. 3 del PO*, 38 (1986) 77-101; *I presbiteri ministri dei sacramenti e dell'eucaristia. Traiettorie conciliare e dottrina del n. 5 del PO*, 38 (1987) 271-303; *I presbiteri educatori del popolo di Dio. Traiettorie conciliare e dottrina del n. 6 del PO*, 39 (1988) 305-338. - Questi vari interventi, opportunamente riveduti, uniformati e completati, hanno trovato posto nei due volumi dedicati «ex professo» alla genesi, all'analisi e al commento dei singoli numeri del decreto stesso: *Il decreto conciliare «Presbyterorum Ordinis» - Storia, analisi dottrina* (Collana Studia Theologica - Teresianum 7/I e 7/II), Roma vol. I 1989; vol. II 1990.

<sup>2</sup> JIMENEZ URRESTI T.I., *Prete per sempre - Teologia del presbiterato*, Milano 1969, p. 49.

## I. ITER CONCILIARE

### 1. Prima sessione (11 ottobre - 8 dicembre 1962)

Il 23 novembre 1962 veniva distribuito ai Padri Conciliari lo schema «De Ecclesia»<sup>3</sup> preparato dalla *Commissione teologica preparatoria*, costituita dal papa Giovanni XXIII il 5 giugno 1960 e presieduta dal Card. Alfredo Ottaviani, Segretario della Sacra Congregazione del S. Ufficio.

Il capitolo III della Costituzione aveva il titolo *De Episcopatu ut supremo gradu sacramenti Ordinis et de sacerdotio*<sup>4</sup> con un numero (il 12) dedicato ai presbiteri<sup>5</sup>.

Il numero appariva molto breve; ma esponeva sostanzialmente le idee tradizionali della dottrina cattolica: i presbiteri vengono ordinati in aiuto ai vescovi, che trasfondono in essi l'abbondanza della loro paterna pienezza sacerdotale. Però, anche se non hanno l'apice del pontificato, essi sono veri sacerdoti in forza del sacramento ricevuto; agiscono in persona di Cristo nell'offerta del sacrificio della Messa e nell'amministrazione dei sacramenti; ma non possono esercitare nessuna giurisdizione o cura di anime se non viene loro conferita direttamente o indirettamente dal Romano Pontefice o dal proprio vescovo, dal quale vengono

---

<sup>3</sup> *Acta Synodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II*, vol. I, pars III, p. 373 (citato in seguito *Acta*, vol. , pars , p. ). - Per un ampio studio della premessa storico-teologiche della Costituzione LG cf AA.VV., *La Chiesa del Vaticano II - Studi e commenti intorno alla Costituzione «Lumen Gentium»*. Opera collettiva diretta da Guilherme Baraúna, o.f.m. (Edizione italiana a cura di Samuele Olivieri, o.f.m.), Firenze 1965, parte I, pp. 109-274; cf. pure AA.VV., *La Costituzione dogmatica sulla Chiesa* (Collana Magistero conciliare 1), Torino-Leumann, 1965, parte I: FAVALE A., SDB, *Genesi dello schema*, pp. 9-73.

<sup>4</sup> *Acta*, vol. I, pars IV, pp. 23-24.

<sup>5</sup> Ecco il breve testo del n. 12 dedicato ai presbiteri: *ivi*, p. 23.

12. [*De Presbyteris*]. Presbyteri, qui ab Episcopis ad ipsorum societatis et operis adiumentum ordinantur, et in quos veluti paternae plenitudinis abundantia transfunditur, licet Pontificatus apicem non habeant, tamen sacramento recepto veri sunt sacerdotes. In sacrificio Missae offerendo et sacramentis administrandis et ipsi in persona Christi agunt. Nullam tamen obtinent iurisdictionem vel curam animarum nisi, directe vel indirecte, ex collatione Romani Pontificis vel Episcopi competentis a quo ut cooperatores assumuntur, et cuius in pascendo grege vices agunt.

assunti come cooperatori e del quale sono vicari nel pascere il gregge.

Le note illustrative sono soltanto due (la 6 e la 7), tratte rispettivamente dal Pontificale romano nel rito dell'ordinazione del presbitero e dalla lettera del papa Innocenzo I a Decenzio vescovo di Gubbio (D 98)<sup>6</sup>.

Il dibattito in Aula si svolse dal 1 al 7 dicembre 1962 per lo spazio di 6 congregazioni generali: gli interventi orali in Aula furono 77, e le proposte scritte 57. Osserva U. Betti che "lo schema non si presentava in aula sotto buona stella per più motivi"<sup>7</sup>. Alcuni Padri indugiarono a descrivere gli aspetti negativi dello schema; mentre altri illustravano quelli positivi; alcuni, invece, inframezzando alle valutazioni positive quelle negative, davano anche alcuni suggerimenti utili, quale quello di fare una nuova redazione del documento in un tono più pastorale, missionario ed ecumenico, tralasciando alcune accentuazioni troppo giuridiche, e precisando meglio i rapporti tra Cristo e la Chiesa<sup>8</sup>. U. Betti osserva che "nonostante tutto, dalla discussione fatta dai Padri dal 1 al 7 dicembre, emergevano pareri non completamente negativi; non pochi, anzi, lo lodarono senza riserve o, comunque, lo ritennero come buona base di fruttuoso lavoro. Ma anche i difetti denunziati, a volte anche troppo chiassosamente, non erano del tutto campati in aria"<sup>9</sup>.

I punti che maggiormente attiravano l'attenzione dei Padri in questa e nelle successive congregazioni erano: la sacramentalità e la collegialità dell'episcopato, il laicato, e l'istituzione del diaconato permanente, magari conferito anche a uomini sposati. Che dire quindi dei presbiteri?

L'intervento più qualificante di questi pochi giorni di discussione fu quello di Mons. A. Renard, vescovo di Versailles (Francia). Fu un intervento di particolare valore dogmatico e pastorale. I punti più caratteristici del suo intervento furono i seguenti.

Il presule partiva da una duplice considerazione di fatto:

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 24.

<sup>7</sup> BETTI U., o.f.m., *Cronistoria della Costituzione*, in AA.VV., *La Chiesa*, p. 136.

<sup>8</sup> Cf. FAVALE A., *Genesis*, in AA.VV., *La Costituzione*, pp. 27-31.

<sup>9</sup> BETTI U., *l.c.*

a) lo schema parlava ampiamente dei vescovi, degli stati di perfezione e dei laici, e giustamente. Del sacerdozio di secondo grado si dicevano più volte alcune parole (capp.III,VII, VIII), ma erano talmente poche da far pensare che il presbiterato fosse come dimenticato dal Concilio (*veluti neglectus a Concilio*), mentre esistevano capitoli interi sui vescovi, sui laici e sui religiosi. Questa mancanza colpiva profondamente molti presbiteri e i vescovi a loro intimamente associati;

b) non si doveva dimenticare che i presbiteri sono le forze vive e più attive della Chiesa nell'apostolato; fra tutti i nostri figli - osservava il presule - essi sono a noi carissimi: giustamente lo schema diceva che il vescovo trasmette loro l'abbondanza della sua pienezza sacerdotale. Ma da tali premesse si traevano conclusioni totalmente insufficienti, mentre il titolo stesso del capitolo parlava *De sacerdotio*. Sarebbe stato conveniente illustrare più rigorosamente (*strictius*) e più abbondantemente l'unione dei vescovi con i sacerdoti. I presbiteri partecipano del sacerdozio del vescovo, e col vescovo partecipano pure della grazia sacerdotale per il regno di Dio; vengono ordinati non solo per la messa e i sacramenti, ma anche per la preghiera e la predicazione. La giurisdizione per l'apostolo applica la stessa grazia sacerdotale. Cooperatori dell'ordine episcopale i presbiteri di secondo ordine costituiscono col vescovo un certo qual collegio sacerdotale, il più antico della Chiesa. Questo vincolo sacerdotale, causato dal sacramento, precede la giurisdizione.

Dalla stessa natura del sacerdozio promanano, per vescovi e presbiteri, l'impegno della preghiera, l'azione pastorale, l'amore fraterno, il lavoro sacerdotale, l'amore paterno del vescovo e l'obbedienza filiale del presbitero. Questa obbedienza non ha origine dalla giurisdizione, ma dallo stesso sacramento. Il *promitto* dell'ordinazione è generoso e impreciso. Non è forse l'accettazione esplicita di tutti gli obblighi del sacerdozio? Sarebbe meglio affermarlo con chiarezza. Per questo all'articolo 12 si dovrebbe aggiungere un paragrafo ove si dicesse in un modo o nell'altro quanto segue: «Il sacerdozio di secondo grado è partecipazione del sacerdozio del vescovo. In lui e con lui i sacerdoti sono fondamentalmente ordinati al servizio del regno di Dio. Di conseguenza, dato che partecipano alla grazia e alla missione del vescovo, i presbiteri, uniti al loro vescovo, e uniti frater-

namente in un collegio unico, devono vivere il loro sacerdozio in Cristo e nella Chiesa».

Guardando alla riforma della Chiesa - concludeva il presule - era ormai ora che si mettesse in chiaro la connessione tra presbiteri e vescovi. Il Concilio non può trascurare questo problema vitale. Le necessarie norme giuridiche devono essere ordinate alla vita spirituale<sup>10</sup>.

Fu un intervento di largo respiro, che alla vigilia della chiusura della prima sessione del Concilio gettava molta luce sul tema dei presbiteri per la successiva considerazione da parte dei vescovi e della competente Commissione conciliare.

Contemporaneamente alla discussione in Aula, alcuni padri inoltravano delle osservazioni scritte.

Il Card. M. Feltin, arcivescovo di Parigi (Francia), a nome dei vescovi della sua regione apostolica, auspicava tra l'altro una esposizione più chiara del sacerdozio ministeriale, dei mutui rapporti fra vescovo e presbiterio e fra i presbiteri stessi sia nella vita pastorale che spirituale<sup>11</sup>.

Mons. G. Sensi, arcivescovo titolare di Sardi, presentava addirittura uno schema nuovo sul tema «De Ecclesia» nel quale stendeva un numero sui compiti dei *presbiteri* alla luce degli Atti degli Apostoli e degli scritti della Chiesa primitiva, che chiamava i presbiteri *senato del vescovo*, con particolare potere sulla vita della Chiesa col permesso dei vescovi e non senza la loro autorità. Anche se in grado subordinato, essi apparivano maestri e sacerdoti<sup>12</sup>.

Un lavoro molto dettagliato veniva compiuto dalle Conferenze Episcopali della Germania e dell'Austria, sotto la guida del Card. I. Döpfner, arcivescovo di Monaco e Frisinga (Germania). Esse tracciavano quasi un nuovo schema del «De Ecclesia» ove in due numeri (nn.31 e 32) illustravano bene la posizione del presbitero in rapporto al collegio episcopale col suo capo il Romano Pontefice; riconoscevano alla Chiesa la facoltà di istituire vari gradi nel ministero e di determinare quale potere competa ai presbiteri come cooperatori più stretti dei vescovi e ministri dei sacramenti, della parola e del governo delle anime. I presbiteri costituiscono

---

<sup>10</sup> *Acta*, vol. I, pars IV, pp. 344-346.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 405.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 567.

*ad modum collegii* quasi il senato del vescovo, in aiuto del quale sono stati ordinati. I vescovi tedeschi facevano pure notare come secondo la Scrittura e la Chiesa primitiva i presbiteri sono nominati sempre al plurale, collaborano con i vescovi, dai quali appaiono distinti. Non manca un richiamo all'impegno per la santità. Viene pure esaminato il caso dei sacerdoti esenti (i religiosi), di coloro cioè che sono immediatamente sottoposti all'autorità del Pontefice, ma che per ragione di ministero hanno un rapporto anche coi vescovi dei quali rimangono collaboratori<sup>13</sup>.

Verso la fine della chiusura della prima sessione, i vescovi furono invitati a inviare suggerimenti sullo schema «De Ecclesia» entro il 28 febbraio del 1963<sup>14</sup>. Alcuni di tali suggerimenti riguardavano lo schema discusso in Aula ai primi di dicembre 1962; altri invece si riferivano a quello inviato ai Padri dopo il rifacimento dello schema in data 22 aprile 1963 per ordine di Giovanni XXIII<sup>15</sup>. Lo si desume dal riferimento al numero dello schema del decreto per il quale presentano suggerimenti.

Mons. G. Bonfiglioli, vescovo di Nicotera e Tropea (Italia), suggeriva che si parlasse più a lungo dei presbiteri<sup>16</sup>.

Mons. L.A. Elchinger, coadiutore di Strasburgo (Francia), osservava che il n.12 dello schema parlava del presbiterio in forma archeologica o romantica (*une manière de parler, qui est de l'archéologisme ou du romantisme*), anche se riconosceva di fatto l'esistenza del collegio dei presbiteri come cooperatori alla missione del vescovo, che è quella di radunare i fedeli in una comunità. Essi infatti esercitano il ministero in prospettiva comunitaria. Bisognava però evitare sempre di porre sullo stesso piano il collegio dei presbiteri e il collegio episcopale<sup>17</sup>.

Mons. L. Satoshi Nagae, vescovo di Urawa (Giappone), suggeriva di parlare più a lungo dei presbiteri come collaboratori dei vescovi e di fare una esposizione più positiva che mettesse in luce la grandezza dell'ordine sacerdotale in

<sup>13</sup> *Ivi*, pp. 626-627. Cf. le note 80 e 83, *ivi*, pp. 637-638.

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 366.

<sup>15</sup> *Acta*, vol. II, pars I, p. 215.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 481.

<sup>17</sup> *Ivi*, pp. 505-506; cf. pure p. 513.

modo da suscitare nei presbiteri un amore più grande per la loro vocazione<sup>18</sup>.

Mons. F.S. Tinivella, coadiutore di Torino (Italia), giudicava opportuno che si aggiungesse *la dottrina* sul rapporto tra vescovo e sacerdoti, visti da un punto di vista dogmatico, che offrisse il fondamento a quanto si sarebbe detto sui rapporti giuridici e pastorali tra vescovo e clero<sup>19</sup>.

## 2. *Primo lavoro intersessionale*

La Commissione dottrinale si mise subito al lavoro, secondo le direttive date da Giovanni XXIII il 5 dicembre<sup>20</sup> e sotto la Commissione di coordinamento istituita dal Papa il 17 dicembre 1962 e presieduta dal Card. Segretario di Stato A.G.Cicognani<sup>21</sup>. Nei mesi di gennaio e febbraio del 1963 la Commissione dottrinale esaminò le varie proposte sia quelle fatte nell'Aula conciliare che quelle arrivate in periodo posteriore. Per facilitare il lavoro creò la Sottocommissione «De Ecclesia» con il preciso incarico di rielaborare lo schema. Ai primi di marzo il lavoro di revisione era fatto. Il nuovo schema passò alla Commissione dottrinale, che lo esaminò in diverse tappe. Una volta approvato, venne sottoposto alla Commissione di coordinamento. Questa approvò subito i primi due capitoli. Gli altri due furono approvati solo nel luglio successivo, sotto il nuovo pontefice Paolo VI, eletto il 21 giugno del 1963. Questo fatto obbligò l'invio del nuovo schema in due fascicoli distinti, uno nel mese di maggio e l'altro nel mese di agosto<sup>22</sup>.

Il nuovo schema presentava diverse innovazioni. Il capitolo III dello schema primitivo passava ad essere il secondo

---

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 564.

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 570.

<sup>20</sup> *Ordo agendorum tempore quod inter conclusionem primae periodi Concilii Oecumenici et initium secundae intercedit*. Typis Polyglottis Vaticanis 1962.

<sup>21</sup> Giovanni XXIII mise al corrente l'episcopato della competenza di questa nuova Commissione cardinalizia con lettera *Mirabilis ille* del 6 gennaio 1963, in AAS 55 (1963) 149-159.

<sup>22</sup> Cf. BETTI U., *Cronistoria*, in AA.VV., *La Chiesa*, pp. 137-138.

col titolo *De constitutione hierarchica Ecclesiae* (nn. 11-21). Il n. 15 univa la considerazione dei presbiteri e dei diaconi<sup>23</sup>.

La dottrina del presbiterato era riunita in due capoversi che nella loro estensione superavano di molto quella del primo schema. Il primo capoverso ora riguardava prevalentemente l'aspetto dogmatico del presbiterato: la sua inserzione nella gerarchia, la realtà sacramentale dell'ordinazione compiuta in aiuto dei vescovi, il suo potere circa l'eucaristia e i sacramenti, la dipendenza dal papa o dal proprio vescovo nell'esercizio del ministero. Il secondo capoverso invece si riferiva specialmente al rapporto dei presbiteri col proprio vescovo: per mezzo suo ricevono da Cristo la missione apostolica, con lui esercitano la pratica della carità apostolica; da lui ricevono l'incitamento alla santità. Le ultime righe del secondo capoverso esortavano i presbiteri a inserire nella loro vita i sentimenti del Signore che si

---

<sup>23</sup> Ecco il nuovo testo inviato ai Padri: *Acta*, vol. II, pars I, p. 234: tralasciamo il paragrafo riguardante i diaconi.

15. [*De Presbyteris et Diaconis*]. Hierarchia, divina ordinatione instituta, constat ex Episcopis, Presbyteris et Ministris. Episcopi autem *presbyteros* in suae societatis operis adiumentum ordinant, in quos gratiam de suae paternae plenitudinis abundantia transfundunt, ut, illis adiutricem operam navantibus veritatem et gratiam super omnes fideles dispergant. Hi, licet pontificatus apicem non habeant, tamen sacramento recepto veri sunt sacerdotes secundae dignitatis, providi cooperatores ordinis episcopalis. In sacrificio Missae offerendo et sacramentis administrandis et ipsi in persona Christi agunt, fideles ad iugem orationem exhortantur et dirigunt, eosque multiformi praedicatione verbi Dei instruunt et ad communicandum sacrificium Christi et Ecclesiae in perfecta oboedientia fidei et amoris perducunt. Cura autem animorum actu exercenda eis a Romano Pontifice vel ab Episcopo competente assignatur, cuius in pascendo grege eique inserviendo vices agunt.

Circa Episcopum, coetum coaptatum et concordem constituentes, agnoscant presbyteri cuncti, etiam religiosi, quot et quanta bona sibi ex hac intima coniunctione obveniant. Per Episcopum enim missionem ab ipso Christo accipiunt, fidenti et magno animo adimplendam, secundum quamdam impulsionem apostolicam, se ad salutem totius mundi protendentem. Episcopi denique munus participantes, exigentiam simul et promissionem perfectae caritatis erga gregem commissum, et incitamentum ad omnimodam adipiscendam sanctitatem recipiunt. In mysterii Domini celebratione, agnoscendo quod agunt et imitando quod tractant, per Christum seipsos discunt offerre; et confratribus suis, in vita spirituali, pastorali, vel in ipsis quotidianis curis, fraternum scientiae et operis praebere auxilium.



immola sull'altare e ad offrirsi come aiuto per la vita spirituale e pastorale dei confratelli.

Come si vede la nuova redazione dello schema «De Ecclesia» toccava punti più numerosi e più impegnativi, elencati forse non in successione logica, ma comunque utili alla riflessione dei vescovi per la seguente sessione conciliare, soprattutto perché arricchiti da una buona documentazione di note con riferimenti biblici, patristici e liturgici<sup>24</sup>.

### 3. *Seconda sessione* (29 settembre - 4 dicembre 1963)

Il 29 settembre 1963 si riapriva il Concilio con la celebrazione della seconda sessione sotto il nuovo papa Paolo VI, eletto alla Cattedra di Pietro il 21 giugno 1963, dopo la morte di Giovanni XXIII avvenuta il 3 giugno dello stesso anno.

Dal 30 settembre al 31 ottobre dello stesso anno, per lo spazio di 22 congregazioni generali, dalla 37 alla 59, venne ampiamente discusso il nuovo schema. Il primo ottobre con votazione ampiamente favorevole<sup>25</sup> venne approvato il passaggio al vaglio delle singole parti.

La discussione sul secondo capitolo riguardante la costituzione gerarchica della Chiesa si volse tra dal 4 al 16 ottobre. Sui presbiteri ci furono alcuni interventi orali nei giorni dal 9 al 16 ottobre. Ma ad essi bisogna aggiungere molti interventi scritti. "L'attenzione dell'aula conciliare era assorbita da due temi per i quali il presbiterato rimaneva svantaggiato: da un lato la collegialità episcopale, come primo punto, e il diaconato, per ciò che si riferisce alla gerarchia, come secondo punto; dall'altro lato, il tema del laicato"<sup>26</sup>.

Il primo intervento sul nostro argomento nella 37 congregazione generale venne fatto da Mons. C. Morcillo González, arcivescovo di Saragozza (Spagna). Il presule auspicava che la dottrina sui presbiteri (e sui diaconi) venisse spostata alla fine del capitolo secondo, dopo aver esaurita la considerazione sui compiti dei vescovi. Il posto assegnato

<sup>24</sup> Per le note cf. *ivi*, pp. 244-245.

<sup>25</sup> Presenti e votanti 2301; *placet* 2231; *non placet* 43; *placet iuxta modum* 3; *nulli* 24: cf. *Acta*, vol. II, pars I, p. 391.

<sup>26</sup> JIMENEZ URRESTI T.I., *Il prete*, pp. 42-43.

loro nello schema pregiudicava non solo la continuità della materia, ma la questione della missione dei vescovi<sup>27</sup>.

Mons. R. García y García De Castro, arcivescovo di Granada (Spagna), impugnava l'affermazione del n.15 secondo cui l'ordine presbiterale viene riferito alla pienezza episcopale. La formula era in uso presso alcuni teologi che giudicavano probabile una sentenza ancora discussa circa la relazione tra il presbiterato e l'episcopato: sentenza cioè che concepiva il presbiterato come partecipazione dell'episcopato, e quindi comprensibile solo partendo dall'episcopato<sup>28</sup>.

Mons. C.E. Saboia Bandeira De Mello, vescovo di Palmas (Brasile), in una lunga nota scritta fatta seguire all'intervento orale, faceva delle affermazioni molto discutibili, ma le cui linee generali si potevano ridurre ai seguenti punti: il sacerdozio esiste pienamente e totalmente nell'episcopato (*omne et totale sacerdotium est in episcopatu*); tutti i compiti o ministeri da Cristo affidati agli apostoli e da questi ai loro successori, sono strettamente sacerdotali destinati per loro natura all'edificazione del Corpo di Cristo. Tali compiti sono inclusi tutti nell'episcopato (pur nella suddivisione di tutti gli ordini maggiori e minori). Perciò il sacerdozio e il presbiterato non si equivalgono (*sacerdotium non consistit in presbyteratu*). Tuttavia alla luce del modo di agire degli apostoli e della storia della Chiesa, gli apostoli e i vescovi nell'ordinazione comunicano ai presbiteri il sacerdozio in senso stretto e vero: per cui i presbiteri sono veri sacerdoti, ma non in forza dell'ordinazione sacra, bensì quasi per un efflusso dall'episcopato (*sed effluendo ab episcopo*), come se una parte della sua pienezza passasse all'ordinato. Quale o quali parti di sacerdozio vengano di fatto trasmesse - proseguiva il presule - lo si deve desumere dalla storia della Chiesa. Il presbitero ha la capacità di ricevere altri compiti per incarico episcopale. - Nel corso dell'esposizione il presule toccava pure la questione della validità delle ordinazioni presbiterali (e forse episcopali) fatte da presbiteri per delega del romano pontefice. Ma non volendo dilungarsi su temi storici dibattutissimi, il presule concludeva dicendo: "Bisogna assolutamente tenere la distinzione tra episcopato e presbiterato: l'episcopato viene

<sup>27</sup> *Acta*, vol. II, pars I, pp. 351-352.

<sup>28</sup> *Acta*, vol. II, pars II, pp. 91-92.

trasmesso con la successione apostolica, il presbiterato sgorga dalla persona del vescovo; è un vero sacerdozio, anche se non in senso pieno perché non può svolgere tutti i compiti sacerdotali, *nisi in potentia*"<sup>29</sup>.

Mons. G.A. Beck, vescovo di Salford (Inghilterra), a nome di vescovi d'Inghilterra, notava come spesso i presbiteri sono chiamati sacerdoti, ma che in nessuna parte mai si dice chiaramente in che cosa consista il sacerdozio. Proponeva che prima di parlare dei presbiteri si delineasse la dottrina del sacerdozio nel Nuovo Testamento e del suo posto nella Chiesa<sup>30</sup>.

Di particolare portata fu l'intervento di Mons. A. Añoveros Ataún, coadiutore di Cadice e Ceuta (Spagna), a nome anche di alcuni vescovi spagnoli. Il lungo intervento del vescovo si può ridurre ai seguenti punti essenziali:

1. Lo schema deve trattare più abbondantemente e più profondamente il tema dei presbiteri, sia perché esercitano nella Chiesa il primo compito sacerdotale (eucaristia e perdono dei peccati), sia perché per loro mezzo molti fedeli hanno accesso alla potenza illuminante e vivificante della Chiesa.

2. Si richiede l'esposizione del fondamento biblico e tradizionale per avallare con qualche citazione la dottrina del testo con l'autorità della Scrittura e della Tradizione.

3. L'ordine presbiterale dev'essere riferito più esplicitamente e accuratamente al sacerdozio di Cristo, e non solo alla pienezza episcopale.

4. Ci piacerebbe - proseguiva il presule - che nello schema non si usasse l'espressione "sacerdoti di seconda dignità" per ragione di opportunità: benché infatti i presbiteri siano subordinati ai vescovi, tuttavia non sono loro delegati perché la loro potestà specifica viene conferita da Dio stesso attraverso il sacramento dell'ordine. Anche se la formula viene usata nei testi liturgici, c'è tuttavia da temere che i fedeli, non cogliendone il significato esatto, vi vedano una specie di vilipendio e ciò sarebbe pastoralmente inesatto e ingiusto. Oggi è molto conveniente sottolineare ciò che è proprio nell'essenziale del sacerdozio, e cioè la consacrazio-

---

<sup>29</sup> *Ivi*, pp. 118-120.

<sup>30</sup> *Ivi*, pp. 268-270.

ne del Corpo di Cristo con l'esercizio di un potere che proviene solo da Dio (cf. S. Th. *De Ordine*, q.40, a.4).

5. Sarebbe conveniente inoltre omettere la frase *cuius pascendo grege eique inserviando vices gerunt* (del vescovo) che suggerisce l'idea che i presbiteri siano semplici delegati dei vescovi, mentre alcuni teologi affermano che nell'ordinazione presbiterale viene conferita un certa missione per la cura delle anime.

6. Nel secondo paragrafo si dice che i presbiteri "costituiscono un gruppo eletto e concorde attorno al vescovo" e che "partecipano alla funzione del vescovo". Ma nella stessa tradizione ecclesiastica, rispecchiata nel Pontificale, i presbiteri non solo sono *ex officio* collaboratori dei vescovi, ma anche partecipi della sua responsabilità e funzione pastorale di dirigere, insegnare e santificare. La presenza efficace del vescovo tra i fedeli normalmente si realizza attraverso i presbiteri.

Il seguito dell'intervento sottolineava il fatto che secondo la tradizione i presbiteri, sempre sotto l'autorità del vescovo, hanno una certa attuazione collegiale, più o meno efficace secondo le circostanze storiche, ma sempre presente nelle strutture diocesane. Da qui l'opportunità, data l'intenzione pastorale del Concilio, di rinvigorire l'organizzazione del clero diocesano in modo che la sua partecipazione alla cura pastorale sia più organica e feconda.

L'intervento terminava con il suggerimento di trasferire tutto il n.15 alla fine della considerazione dei vescovi<sup>31</sup>.

Mons. W. Conway, ausiliare di Armagh (Irlanda), accusava lo schema di omissione grave quando trattava dei presbiteri. Mentre infatti ai vescovi riservava 9 pagine e ai laici 7, ai presbiteri dava solo mezza pagina. Mentre in tutto il mondo si cominciava ad accusare una penuria di vocazioni sacerdotali così da parlare di una vera crisi, sarebbe giovato moltissimo che il Vaticano II esaltasse la dignità dei presbiteri. Si sente spesso dire che il Vaticano I, trattando separatamente dell'autorità del Romano Pontefice, aveva lasciato in ombra l'episcopato; avverrà così che in futuro il Vaticano II verrà accusato che per aver esaltato l'episcopato e il laicato, ha lasciato in ombra i presbiteri<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> *Ivi*, pp. 348-350.

<sup>32</sup> *Ivi*, pp. 354-355.

Mons. D.E. Hurley, arcivescovo di Durban (Sud Africa), riprendeva la medesima osservazione. Il vescovo esercita il suo triplice ufficio specialmente guidando i suoi presbiteri, per mezzo dei quali egli può avvicinarsi alla gente. In conclusione proponeva che si trattasse più ampiamente dei presbiteri, dividendo il capitolo II in tre paragrafi, riservati rispettivamente all'episcopato, al presbiterato e al diaconato<sup>33</sup>.

Mons. E. Schick, ausiliare di Fulda, (Germania), richiamava l'importanza del sacerdote/parroco nella costituzione della chiesa locale, che in senso strettissimo è una comunità locale adunata dalla parola di Dio e dal Corpo di Cristo e che insieme alla Chiesa universale costituisce due poli essenziali della stessa Chiesa<sup>34</sup>.

Mons. A. Renard, vescovo di Versailles (Francia), ritornava sull'argomento, lodando lo schema che giudicava molto migliore del precedente, e sottolineando che i presbiteri partecipano non tanto del compito episcopale, ma del sacerdozio di Cristo attraverso il sacerdozio sacramentale dei vescovi. Tutto il compito sacerdotale viene quindi illuminato non solo alla luce della dipendenza dal vescovo, ma soprattutto dalla missione di Cristo. Partecipi di uno stesso sacerdozio, i presbiteri costituiscono col vescovo un unico presbiterio; essi non sono solo figli e ministri del vescovo, ma costituiscono il suo consilio o senato. Da qui l'impegno del vescovo di essere vero *perfector* dei suoi presbiteri. Il presule terminava chiedendo una maggiore valorizzazione del sacramento dell'ordine affermando che il sacerdozio in quanto tale è ministero della parola e dell'eucaristia e il vescovo padre e "perfettore" dei suoi sacerdoti<sup>35</sup>.

Mons. A.H. van den Hurk, arcivescovo di Medan (Indonesia), auspicava che la trattazione dei presbiteri venisse dopo quella dei vescovi<sup>36</sup>.

Mons. M. Oblak, ausiliare di Zara (Jugoslavia), richiamava che se anche si poteva ammettere che i presbiteri non esercitavano un vero regime sulle anime, tuttavia non si potevano definire semplici vicari dei vescovi. Tenendo conto che il ministero sacerdotale è un servizio, il presule, citando

---

<sup>33</sup> *Ivi*, pp. 364-366.

<sup>34</sup> *Ivi*, pp. 396-398.

<sup>35</sup> *Ivi*, pp. 418-419.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 433.

una frase di Giovanni XXIII pronunciata nel Sinodo di Roma, che "la caratteristica singolare del sacerdote cattolico è l'esercizio del ministero pastorale: *christianus sibi, sacerdos aliis*", auspicava che alla luce di queste parole venisse rivista tutta l'esposizione riguardante i presbiteri<sup>37</sup>.

Ultimo degli interventi orali fu quello di Mons. I. Mazur, ausiliare di Lublino (Polonia), il quale desiderava che il problema del presbiterato venisse approfondito dalla competente Commissione, perché, anche nel caso di una restaurazione del diaconato permanente, questo non avrebbe risolto i numerosi problemi ministeriali riservati ai sacerdoti, quali la celebrazione dell'eucaristia e della penitenza<sup>38</sup>.

Contemporaneamente agli interventi orali, parecchi padri inoltravano le proprie osservazioni per iscritto.

Mons. M. Baudoux, arcivescovo di Saint Boniface (Canada), faceva delle osservazioni di carattere prevalentemente stilistico<sup>39</sup>. Mons. A.R. Jacq, vescovo titolare di Cerasa, desiderava una trattazione più ampia<sup>40</sup>. Mons. P.L. Seitz, vescovo di Kontum (Vietnam,) auspicava una trattazione più teologica del rapporto vescovo-presbiteri alla luce del sacerdozio di Cristo e della Tradizione<sup>41</sup>. Mons. F. Simons, vescovo di Indore (India), criticava l'espressione che diceva che la grazia del sacerdote provenisse non direttamente da Cristo, ma dalla pienezza della grazia sacerdotale<sup>42</sup>. Altrettanto, in termini equivalenti, affermava Mons. A. Tabera Araoz, vescovo di Albacete (Spagna)<sup>43</sup>. Mons. A.M. Aguirre, vescovo di S. Isidro (Argentina), desiderava una dottrina più approfondita sul presbiterio<sup>44</sup>. Mons. J.L. Guyot, vescovo Coutances (Francia), richiedeva una esposizione più concisa sull'unità del sacerdozio nella Chiesa, nato dallo stesso sacramento dell'Ordine, sia per i vescovi che per i presbiteri; tale unità ottimamente viene espressa nella Chiesa attraverso la concelebrazione<sup>45</sup>. Sulla stessa linea, approfondendo il

<sup>37</sup> *Ivi*, pp. 520-521.

<sup>38</sup> *Ivi*, pp. 599-600.

<sup>39</sup> *Ivi*, vol. II, pars I, p. 624.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 675.

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 717.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 727.

<sup>43</sup> *Ivi*, p. 734.

<sup>44</sup> *Acta*, vol. II, pars II, p. 659.

<sup>45</sup> *Ivi*, p. 773.

rapporto del vescovo coi presbiteri e dei presbiteri tra loro, interveniva Mons. R. Kérautret, coadiutore di Angoulême (Francia). I vescovi devono esercitare la loro paternità prima di tutto con i presbiteri, coordinando con loro ogni piano pastorale; e i presbiteri devono avere vicendevolmente veri rapporti fraterni ed è bene che programmino insieme il lavoro apostolico<sup>46</sup>. Nello stesso senso si pronunciava Mons. M. Klepacz, vescovo di Lodz (Polonia)<sup>47</sup>. Mons. C.F.G. Kramer, vescovo Lun An, Chang-chih (Cina), proponeva di evitare nel testo parole peggiorative in rapporto al presbiterato, che si parlasse più a lungo del presbiterato e che venisse meglio messo in luce lo stato dei sacerdoti religiosi nella costituzione gerarchica della Chiesa<sup>48</sup>. Anche Mons. S. László, vescovo di Eisenstadt (Austria), auspicava una trattazione più ampia del presbiterato<sup>49</sup>. Da parte sua Mons. U.M. Person, vicario apostolico di Harar (Etiopia), proponeva una trattazione più approfondita del rapporto tra sacerdozio, santità e vita religiosa<sup>50</sup>. Mons. F. Planas Muntaner, vescovo di Ibiza (Spagna), voleva che nel nuovo schema si parlasse più ampiamente del presbiterato e della sua paternità spirituale<sup>51</sup>. Mons. F. Ruiz y Solórzano, arcivescovo di Yucatán (Messico), interveniva maggiormente sul reclutamento delle vocazioni sacerdotali, facendo sua la frase di Pio X, che puntava non sulla quantità, ma sulla qualità: "*Non quanti, sed quales*"<sup>52</sup>.

Nonostante fossero presi dalle gravi questioni dell'episcopato, del diaconato permanente e dei laici, i vescovi sia per iscritto che a voce, non lasciarono di manifestare la loro preoccupazione e il loro amore per i presbiteri perché nella Costituzione «De Ecclesia» essi trovassero dei principi teologici sicuri per la loro vita ecclesiale, pastorale e spirituale. È vero che alcune affermazioni verranno ridimensionate nel corso del Concilio, tuttavia nel complesso i vari interventi

---

<sup>46</sup> *Ivi*, pp. 788-789.

<sup>47</sup> *Ivi*, pp. 790-791.

<sup>48</sup> *Ivi*, pp. 792-794.

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 796.

<sup>50</sup> *Ivi*, pp. 837-839.

<sup>51</sup> *Ivi*, p. 842.

<sup>52</sup> *Ivi*, pp. 875-876.

dimostravano l'interesse dei vescovi per i loro più diretti collaboratori.

Intanto il Concilio proseguiva le sue congregazioni generali con lo studio dei rimanenti capitoli della Costituzione «De Ecclesia»<sup>53</sup> e con l'esame degli altri documenti conciliari. Questa sessione si chiuse il 4 dicembre 1963 con l'approvazione e la promulgazione della Costituzione *Sacro-sanctum Concilium* sulla sacra Liturgia e il Decreto *Inter mirifica* sugli strumenti di comunicazione sociale<sup>54</sup>.

#### 4. Secondo lavoro intersessionale

Il 4 dicembre 1963 il Concilio sospendeva le congregazioni generali a Roma, ma il lavoro continuava presso le varie Commissioni conciliari per la revisione dei documenti e per una loro nuova stesura alla luce delle varie osservazioni, scritte e orali, dei Padri. Anche la Costituzione «De Ecclesia» non poteva sottrarsi a questa revisione. "Le indicazioni sullo schema della Chiesa, emerse in aula durante la seconda sessione conciliare, riguardavano sia il contenuto sia una più logica ristrutturazione del medesimo"<sup>55</sup>.

Lo schema, pertanto, "fu diligentemente rifiuto, essendosi ormai verificato un sostanziale cambiamento di valutazione rispetto all'iniziale progetto: le formulazioni di pertinenza, a prevalente carattere giuridico e scolastico, vennero sostituite da formulazioni, in cui i diversi aspetti dell'ecclesologia erano riproposti e ripensati in funzione delle più urgenti istanze pastorali, secondo le precise finalità del Concilio"<sup>56</sup>.

Ristudiato e vagliato, il nostro schema, approvato da Paolo VI, il 3 luglio 1964 venne spedito ai Padri conciliari<sup>57</sup>. Il capitolo sulla costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell'episcopato veniva ad essere il terzo, lascian-

---

<sup>53</sup> Ricordare le votazioni delle cinque domande relative all'episcopato e al diaconato votate il 30 settembre 1963, in *Acta*, vol. II, pars III, pp. 670; cf. FAVALE A., *Genesis*, in AA.VV., *La Costituzione: le cinque domande-pilota relative all'episcopato e al diaconato stabile*, pp. 33-42 (cf. *ivi* le incertezze e difficoltà dei Padri conciliari).

<sup>54</sup> *Acta*, vol. II, pars VI, pp. 407-408.

<sup>55</sup> FAVALE A., *a.c.*, in AA.VV., *La Costituzione*, p. 51.

<sup>56</sup> *Ivi*.

<sup>57</sup> *Acta*, vol. III, pars I, p. 158.



do il secondo posto a quello dedicato al Popolo di Dio. Il n. 15 del capitolo II che parlava dei Presbiteri e dei Diaconi, nella nuova stesura diveniva il n. 28, molto ampliato, come si può vedere dal raffronto fra le due redazioni<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Cf. le redazioni dei due testi, *ivi*, pp. 225-227 con le note a pp. 232-233. - Le relazioni sui singoli numeri cf. *ivi*, pp. 255-259. Ecco i due testi:

*Textus prior*

15. [*De Presbyteris et Diaconis*]. Hierarchia, divina ordinatione instituta, constat ex Episcopis, Presbyteris et Ministris. Episcopi autem *presbyteros* in suae societatis operis adiumentum ordinant, in quos gratiam de suae paternae plenitudinis abundantia transfundunt, ut, illis adiutricem operam navantibus veritatem et gratiam super omnes fideles dispergant.

Hi, licet pontificatus apicem non habeant, tamen sacramento recepto veri sunt sacerdotes secundae dignitatis, providi cooperatores ordinis episcopalis. In sacrificio Missae offerendo et sacramentis administrandis et ipsi in persona Christi agunt, fideles ad iugem orationem exhortantur et dirigunt, eosque multiformi praedicatione verbi Dei instruunt et ad communicandum sacrificium Christi et Ecclesiae in perfecta oboedientia fidei et amoris perducunt. Cura autem animorum actu exercenda eis a Romano Pontifice vel ab Episcopo competente assignatur, cuius in pascendo grege eique inserviando vices agunt.

Circa Episcopum, coetum coaptatum et concordem constituentes, agnoscant presbyteri cuncti, etiam religiosi, quot et quanta bona sibi ex hac intima coniunctioe obveniant. Per Episcopum enim missionem ab ipso Christo accipiunt, fidenti et magno animo adimplendam, secundum quamdam impulsionem apostolicam, se ad salutem totius mundi protendentem. Episcopi denique munus participantes, exigentiam simul et promissionem perfectae caritatis erga gregem commissum, et incitamentum ad omnimodam adipiscendam sanctitatem recipiunt. In mysterii Domini celebratione, agnoscendo quod agunt et imitando quod tractant, per Christum seipsos discutunt offerre; et confratribus suis, in vita spirituali, pastorali, vel in ipsis quotidianis curis, fraternum scientiae et operis praebere auxilium.

*Textus emendatus*

28. (olim n. 15 A). [*De Presbyteris eorumque relatione ad Christum, ad Episcopos, ad presbyterium et ad populum christianum*]. *Potestas sacramentum ordinis tum iurisdictionis, quae ex missione Christi in Episcopis residet, vario gradu variis subiectis in Ecclesia legitime demandatur. Sic ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversis ordinibus exercetur ab illis qui iam ab antiquo Episcopi, Presbyteri, Diaconi vocantur.*

*Quamvis presbyteri pontificatus apicem non habeant et in potestate sua ab Episcopis pendeant, tamen vi sacramenti Ordinis secundum*

*imaginem Christi Summi atque Aeterni Sacerdotis (Hebr. 5, 1-10; 7, 24; 9, 28) ad divinum cultum consecrati et ad divinum ministerium ordinati, veri sunt sacerdotes Novi Testamenti. Quod munus sacrum maxime exercent in Eucharistico cultu, quo in persona Christi agentes Eiusque mysterium proclamantes, cum fidelibus, devotione et vita Capiti suo coniunctis, unicum sacrificium Novi Testamenti, Christi scilicet sese Patri immaculatam hostiam semel offerentis (cf. Hebr. 9, 14-28) in sacrificio Missae usque ad adventum Domini (cf. 1 Cor. 11, 26) repraesentant et applicant. Muneris unci Mediatoris Christi (1 Tim. 2, 5) participes in suo gradu ministerii, fidelibus verbum divinum annuntiant, pro quibus peccantibus vel aegrotantibus ministerium reconciliationis et alleviationis summe funguntur. Necessitates ac preces populi fidelium ad Deum Patrem afferunt (cf. Hebr. 5,1-4), Eumque in spiritu et veritate in medio gregis adorant (cf. Io. 4, 24). In verbo et doctrina laborant (cf. 1 Tim. 5, 17), credentes quod in lege Domini meditantur legerint, docentes quod crediderint, imitantes quod docuerint. Munus Christi Pastoris et Capitis pro sua parte auctoritatis exercentes, familiam Dei ut fraternitatem in unum animatam colligunt et per Christum in Spiritu ad Deum Patrem adducunt.*

Presbyteri, ordinis Episcopalis providi cooperatores eiusque complementum et organum, ad populo Dei inserviendum vocati, unum presbyterium constituunt, diversis quidem officiis mancipatum. In singulis localibus fidelium congregationibus Episcopum, quocum fidenter et magno animo consociantur, quodammodo praesentem reddunt eiusque munera et sollicitudinem pro parte suscipiunt et cura cotidiana exercent. Qui sub auctoritate Episcopi portionem gregis dominici sibi addictam sanctificant et regunt, Ecclesiam universalem in suo loco visibilem faciunt et in aedificando toto corpore Christi (cf. Eph. 4, 12) validam opem afferunt. Ad bonum autem filiorum Dei semper intenti operam suam ad opus pastorale totius dioeceseos, immo totius Ecclesiae conferre studeant. Propter hanc in sacerdotio et missione participationem Presbyteri Episcopos vere ut patres suos agnoscant illisque obediant. Episcopus vero Sacerdotes suos ut filios et amicos consideret, sicut Christus discipulos suos iam non servos, sed amicos vocat (cf. Io. 15,15). Cum hoc corpore Episcoporum et Presbyterorum etiam Sacerdotes Religiosi ratione ordinis et ministerii coaptantur et bono totius Ecclesiae pro sua vocatione et gratia inserviunt.

(Novae §§) Vi communis sacrae ordinationis et missionis Presbyteri omnes inter se intima fraternitate nectuntur, quae sponte ac libenter sese manifestet in mutuo auxilio, tam spirituali quam materiali, tam pastorali quam personali, in conventibus et communione vitae, laboris et caritatis.

Fidelium vero, quos spiritualiter baptisate et doctrina genuerunt (cf. 1 Cor. 4, 15; 1 Pt. 1, 23), cura tamquam patres in Christo agant. Forma facti gregis ex animo (1 Pt. 5, 3) suae communitati locali ita praesint et inserviant, ut ista digne vocari possit illo nomine, quo unus et totus populus Dei insignitur, Ecclesiae scilicet Dei (cf. 1 Cor. 1, 2; 2 Cor. 1,1; et passim). Memores sint se sua cotidiana

Nelle *Relationes de singulis numeris*, viene data ampia ragione dei cambiamenti introdotti.

Cambia il titolo che dallo scarno enunciato *De presbyteris et Diaconis*, prende quello particolarmente ricco di *De Presbyteris eorumque relatione ad Christum, ad Episcopos, ad presbyterium et ad populum christianum*.

Nella *Relatio* al numero 28 vengono date innanzitutto alcune *Praenotanda generalia*.

Parecchi Padri avevano chiesto che il n. 15 «De Presbyteris et Diaconis» del precedente schema venisse posto dopo la spiegazione della dottrina riguardante i vescovi. La nuova sistemazione appariva in un ordine più logico, mentre nella precedente redazione rompeva la continuità della trattazione. Traspariva inoltre l'intenzione di presentare il presbiterato come una partecipazione della pienezza dell'episcopato.

Moltissimi Padri avevano sollecitato una esposizione più ampia della dottrina del presbiterato, data la parte importante dei presbiteri nel popolo di Dio. Inoltre avevano auspicato una esposizione più profonda e più abbondante del fondamento dogmatico del presbiterato, che avrebbe potuto servire da base allo schema in discussione *De Clericis*.

Nella sistemazione della materia si seguiva lo sviluppo dei quattro rapporti del presbiterato indicati dai Padri: rapporto a Cristo, al vescovo, agli altri confratelli e ai laici.

Riguardo al primo capoverso con inizio dalle parole *Potestas sacra*, si faceva notare che si trattava di un'affermazione generale introduttoria. La formula era desunta *ad verbum* da un suggerimento di un Padre. Si ricordava che il potere sia di ordine che di giurisdizione, che risiede pienamente per missione di Cristo nei vescovi, viene demandato in vario grado agli altri ministri. Qualunque fosse l'origine storica dei presbiteri, dei diaconi e degli altri ministri, e il

---

conversatione et sollicitudine fidelibus et infidelibus, catholicis et non catholicis, faciem ministerii ecclesiastici exhibere, omnibusque testimonium veritatis et vitae reddere debere, et ut boni pastores illos quoque quaerere (cf. *Lc.* 15, 4-7), qui baptizati quidem in Ecclesia catholica a praxi sacramentorum, vel imo a fide defecerunt.

Quia genus humanum hodie magis magisque in unitatem civilem, oeconomicam et socialem coalescit, eo magis oportet ut sacerdotes, coniuncta cura et ope sub ministerio Episcoporum et Summi Pontificis, omnem rationem dispersionis elidant, ut in unitatem familiae Dei totum genus humanum adducatur.

senso preciso di questi termini nel Nuovo Testamento, si asserisce che il ministero di istituzione divina viene esercitato in vari ordini, che fin dall'antichità sono chiamati vescovi, presbiteri e diaconi, con riferimento alla dottrina del Concilio di Trento (D.996 [1776]).

Il secondo capoverso, con inizio dalle parole *Quamvis presbyteri*, esamina il rapporto del presbitero a Cristo. È il capoverso più lungo. Si tratta dei presbiteri, subordinati al vescovo, come viene chiaramente affermato in documenti antichissimi. Non si usa però l'espressione "secundi ordinis" o "secundae dignitatis" - come richiesto da alcuni Padri - anche se appare nel rito dell'ordinazione sacerdotale del Pontificale romano e nello schema mai discusso del Vaticano I.

Il presbiterato, in forza del sacramento dell'Ordine, ha un diretto rapporto a Cristo. Intenzionalmente viene detto *vi sacramenti ordinis* e non *per impositionem manuum Episcopi e consecratoria verba* per evitare la questione della consegna degli strumenti. La *Relatio* fa poi una lunga digressione storica sull'uso della parola *sacerdos* riservata nel Nuovo Testamento a Cristo, ai sacerdoti dell'Antico Testamento e al popolo cristiano e qualche volta ai sacerdoti pagani. È proprio dei sacerdoti offrire sacrifici. Ma poiché già nel Nuovo Testamento e nell'immediato periodo postapostolico l'eucaristia veniva intesa come sacrificio, e i presbiteri come rettori della comunità erano pure rettori dell'eucaristia, il sacerdozio ministeriale del Nuovo Testamento dimostra che la sua dignità dice rapporto diretto a Cristo. La funzione dei rettori della comunità appare unita alla funzione culturale. Così nel Nuovo Testamento si raggiunge una unione tra il potere di ordine e quello di giurisdizione, che ammette una certa qual divisione e graduazione secondo i tempi e i luoghi. Nell'antichità cristiana la parola *sacerdos* era riservata al vescovo, e talvolta al presbitero nella sua funzione culturale. Nel periodo carolingio, il termine viene applicato ai vescovi, ma più spesso ai presbiteri. Nella Chiesa Orientale i ministeri sacerdotali esercitati nel culto, nella missione e nel regime vengono riferiti al termine di dispensazione dei misteri di Dio o all'opera della edificazione, nella quale il sacerdote è *synergos*.

Il sacerdote agisce *in persona Christi*, specialmente nel culto eucaristico: si usano le parole della *Mediator Dei* di Pio

XII (D. 940 [1743]). Si dice inoltre che la partecipazione al compito sacerdotale di Cristo nei presbiteri riguarda pure la predicazione della parola, l'amministrazione dei sacramenti, la preghiera, il buon esempio, e la guida del popolo di Dio perché apparisse che il presbiterato non si occupa solo di culto, ma anche di regime pastorale, diretto all'unità nella carità di Cristo.

Il terzo capoverso dalle parole *Presbyteri, ordinis* si riferisce al rapporto dei presbiteri con il vescovo.

Era stata cambiata l'espressione del Pontificale romano - criticata da parecchi Padri - in cui si diceva che i vescovi trasfondono nei presbiteri la grazia dall'abbondanza della loro pienezza. Si preferiva dire chiaramente che anche per i presbiteri, come per il vescovo, la fonte propria del loro sacerdozio è il sacerdozio di Cristo. I presbiteri nella Sacra Scrittura sono indicati sempre al plurale e formano intorno a un vescovo un ceto o gruppo coerente, o collegio, nel quale però il vescovo è capo. Nel nostro capoverso si guarda al sacerdozio come viene esercitato nelle Chiese locali, che nel modo loro proprio sono immagini della Chiesa episcopale. Si pone quindi il fondamento teologico della parrocchia e si dice che i presbiteri esercitano il compito pastorale *sub auctoritate Episcopi* e non propriamente nel suo nome: si guarda così quindi al bene di tutta la Chiesa. Il rapporto dei presbiteri con il proprio vescovo viene basato sull'obbedienza e sulla fiducia, a cui deve corrispondere da parte del vescovo affetto paterno e amicizia.

Parecchi Padri avrebbero voluto che si parlasse dei sacerdoti religiosi per mettere in luce il loro rapporto con l'ordine dell'episcopato e le conseguenze della collegialità episcopale apparissero così più evidenti. Nel nuovo testo esplicitamente si dice che i sacerdoti religiosi vengono cooptati nell'ordine e nel ministero. Appare quindi più chiaramente la condizione del loro stato e della loro attività nella diocesi. Ma il Concilio non ha voluto trattare in questo punto della esenzione dei religiosi, che è una questione strettamente giuridica e non dogmatica. L'intenzione dei Padri è di sottolineare meglio l'unità del presbiterio nei sacerdoti sia diocesani che religiosi, e di mettere in luce il loro rapporto all'unico sacerdozio e unico ministero, che deriva da Cristo attraverso il sommo pontefice e i vescovi. L'unità del presbiterio non tocca la questione dell'esenzione.

Il quarto capoverso, molto breve, inizia con le parole *Vi communis* e tratta del rapporto fra i presbiteri: viene riaffermata la necessità della cooperazione fraterna nel campo spirituale, pastorale e in certi casi anche materiale.

Il quinto capoverso dalle parole *Fidelium vero* affronta il tema del rapporto dei presbiteri con i fedeli: oltre la cura dei fedeli della comunità, il Concilio raccomanda l'evangelizzazione degli infedeli e la cura dei battezzati non praticanti, in crisi o perdita di fede.

L'ultimo breve capoverso dalle parole *Quia genus humanum* appare, a modo di conclusione, come un'esortazione ai presbiteri di custodire sempre soprattutto l'unità del corpo presbiterale, specialmente al nostro tempo.

##### 5. Terza sessione (14 settembre - 21 novembre 1964)

Sul nuovo schema, secondo il regolamento del Concilio, non si sarebbe più discusso, ma solo votato con la presentazione dei vari modi o suggerimenti da inserirsi definitivamente, se approvati, nel testo. E difatti dal 15 settembre in poi sullo schema «De Ecclesia» non si faceva che votare: votazioni parziali o su vari punti o sui diversi capitoli.

Il 28 settembre 1964 in due votazioni distinte venne approvato a grande maggioranza il n. 28<sup>99</sup>. Il 30 settembre poi si approvò la seconda parte del capitolo III (nn.24-29) con questi risultati: *presenti* 2.240; *placet* 1.704; *non placet* 53; *placet juxta modum* 481; *voti nulli* 2<sup>00</sup>.

I diversi modi vennero attentamente valutati dalla competente Commissione. Come di solito succede in simili casi, alcuni modi furono respinti, altri accettati; alcuni riguardavano aspetti fondamentali, altri erano semplici ritocchi di testo.

Ci limitiamo a richiamare alcuni modi che hanno notevolmente cambiato e arricchito il testo.

Modo 199: Tre Padri avevano chiesto che fin dall'inizio del paragrafo venisse detto chiaramente che il sacerdozio presbiterale deriva dal sacerdozio di Cristo e venisse messo maggiormente in luce la sua indole intrinseca missionaria e

<sup>99</sup> *Acta*, vol. III, pars II, p. 584.

<sup>00</sup> *Acta*, vol. III, pars VIII, p. 54 (cf. pars III, p. 130). - I modi sul n. 28 furono 21 e cioè dal n. 198 al 218 (*ivi*, vol. III, pars VIII, pp. 96-101).

apostolica. - La Commissione giudicava favorevole il suggerimento e correggeva il testo precedente nel modo seguente: *Christus, quem Pater sanctificavit et misit in mundum (Io 10,36), consecrationis missionisque suae, per Apostolos suos, eorum successores, videlicet Episcopos, participes effecit, qui munus ministerii sui, vario gradu, variis subiectis in Ecclesia legitime tradiderunt*. Il testo è passato poi alla redazione finale<sup>61</sup>.

Modo 203: Parecchi Padri chiedevano che fosse messo maggiormente in luce il triplice *munus sacerdotale* e dopo l'aggettivo *consecrati* venissero elencati i tre compiti presbiterali. - La Commissione accettava e modificava il testo. Tutto il periodo risultava così arricchito: "Presbyteri, quamvis pontificatus apicem non habeant, et in exercenda sua potestate ab Episcopis pendeant, cum eis tamen sacerdotali honore coniuncti sunt et vi sacramenti Ordinis ... ad Evangelium praedicandum fidelesque pascendos et ad divinum cultum celebrandum consecrantur, ut veri sacerdotes Novi Testamenti"<sup>62</sup>.

Modo 214: In questo modo ne venivano raccolti parecchi altri che trattavano dei rapporti fra vescovo e sacerdoti religiosi: c'era chi ne chiedeva addirittura la cancellazione, altri invece si accontentavano di una modifica. - La Commissione rispondeva dicendo che la cancellazione di quelle parole sarebbe stata contro tutte le norme; ma modificava leggermente la frase: "Corpori igitur Episcoporum, ratione ordinis et ministerii, omnes sacerdotes, tum dioecesani tum religiosi, cooptantur et bono totius Ecclesiae..."<sup>63</sup>.

Da notare la respinta della richiesta del Modo 201 di cancellare la frase: "Pontificatus apicem" e in suo posto dire: *plenitudinem Sacramenti Ordinis*. - La Commissione rifiutava la sostituzione perché si trattava di una frase del Papa Innocenzo I, ma accettava il suggerimento di inserire la frase di S. Cipriano: *cum Episcopis sacerdotali honore coniuncti*<sup>64</sup>.

Da notare la precisazione del Modo 204: Due Padri volevano che si aggiungesse la frase che i sacerdoti sono *in sacerdotio Novi Testamenti Apostolorum successores*, addu-

<sup>61</sup> *Acta*, vol. III, pars VIII, p. 96.

<sup>62</sup> *Ivi*, p. 97.

<sup>63</sup> *Ivi*, p. 100.

<sup>64</sup> *Ivi*, p. 97.

cendo l'autorità del Concilio di Trento (D 938,949,957). - Ma la Commissione rispondeva precisando che tutti i sacerdoti partecipano alla missione dei vescovi successori degli Apostoli, ma non possono dirsi direttamente successori degli Apostoli neppure nei testi riferiti dal Concilio di Trento ove si tratta dei successori degli Apostoli *nel sacerdozio*, nel senso che tutti i sacerdoti del Nuovo Testamento in forza della propria ordinazione ottengono da Dio il potere di celebrare l'eucaristia e di rimettere o di ritenere i peccati<sup>65</sup>.

Il giorno 17 novembre 1964 i Padri accettarono la valutazione e la presentazione dei modi sul capitolo III dello schema «De Ecclesia» fatta dalla Commissione: *presenti* 2146; *placet* 2099; *non placet* 46; *placet juxta modum*: 1<sup>66</sup>.

L'approvazione conclusiva di tutta la Costituzione dogmatica sulla Chiesa avvenne il 21 novembre, alla presenza di Paolo VI, con la quasi totalità dei consensi: *presenti*: 2156; *placet* 2151; *non placet* 5. Paolo VI approvava l'atto conciliare e promulgava la Costituzione dogmatica sulla Chiesa: così anche il n. 28 della LG passava definitivamente alla vita della Chiesa come un arricchimento della dottrina sul presbiterato<sup>67</sup>.

## II. CONTENUTO DOTTRINALE

Il n.28 della LG parla dei presbiteri e fa da base al documento *Presbyterorum ordinis*, dedicato interamente al ministero e alla vita sacerdotale. Il presbiterato viene visto nel contesto della Chiesa, e più precisamente nella sua costituzione gerarchica, e quindi in diretto rapporto con l'episcopato. Giustamente J. Giblet osserva: "Il testo relativo al presbiterato non potrà essere compreso se non si avrà chiaramente presente alla mente la dottrina esposta circa l'ordo *episcoporum*. Il presbiterato, come il diaconato, vi sono considerati come partecipanti, seppure a grado diverso, al ministero conferito da Gesù Cristo agli apostoli e ai loro succes-

<sup>65</sup> *Ivi*, p. 98.

<sup>66</sup> *Ivi*, p. 177. - Il voto *juxta modum* era da considerarsi nullo (*ivi*).

<sup>67</sup> *Ivi*, p. 782. - Per il testo definitivo approvato cf. *ivi*, pp. 808-810. - Il testo verrà presentato a paragrafi nella seconda parte dell'articolo.



sori, i vescovi [...] si farebbe un grosso errore se volessimo misurare l'importanza del sacerdozio dal numero delle righe che gli sono esplicitamente dedicate nella Costituzione<sup>68</sup>. L'episcopato, però, con la scottante problematica della sacramentalità e della collegialità, insieme alla rivalutazione del laicato, costituiva il punto di convergenza del dibattito conciliare. "Conviene constatare - osserva sempre J. Giblet - che la questione del sacerdozio presbiterale non ha quasi mai attirato l'attenzione del Concilio: tutto fa credere che le si sia voluto consacrare inizialmente qualche riga solo per una questione di principio"<sup>69</sup>. Il corso del dibattito ha inciso molto nel cambio della mentalità e quindi della visuale: gli interventi di richiamo di Mons. A. Renard, di Mons. A. Añoveros, di Mons. J. Conway, hanno senza dubbio invitato l'attenzione dei Padri ad approfondire il tema del presbiterato anche nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, specialmente nei suoi punti di aggancio alla Chiesa e alla missione dei vescovi.

Non va però dimenticato che negli stessi giorni del mese di ottobre del 1964 veniva discusso e poi bocciato il breve schema di alcune proposizioni riguardanti la vita e il ministero sacerdotale: giudicato insufficiente dai Padri venne respinto il 19 ottobre 1964<sup>70</sup>. Mons. F. Marty, relatore ufficiale dello schema, il 15 ottobre aveva detto in Aula che "nella preparazione del testo si era tenuto conto delle necessità pastorali della Chiesa e della condizioni della vita e dell'apostolato sacerdotale nel mondo moderno"<sup>71</sup>; ma non vi si dava una dottrina approfondita del sacerdozio.

Pur nella sua brevità il n.28 LG contiene le note dogmatiche essenziali del presbiterato. Tenendo presente il titolo del n.28 nello schema inviato ai Padri il 3 luglio 1964, la considerazione del Concilio è polarizzata intorno a quattro punti fondamentali:

1. rapporto dei presbiteri a Cristo
2. rapporto dei presbiteri ai vescovi

---

<sup>68</sup> GIBLET J., *I presbiteri collaboratori dell'ordine episcopale*, in AA.VV., *La Chiesa*, p. 875.

<sup>69</sup> *Ivi*, p. 874.

<sup>70</sup> Il risultato della votazione fu la seguente: Padri presenti e votanti 2135; *placet* 930; *non placet* 1199; *nulli* 6; cf. *Acta*, vol. III, pars V, p. 71.

<sup>71</sup> *Acta*, vol. III, pars IV, p. 241.

3. rapporto dei presbiteri al presbiterio

4. rapporto dei presbiteri al popolo cristiano.

Da notare che l'uso del termine «presbiteri» è costante nella stesura dell'ultima redazione del testo: soltanto due volte verso la fine del secondo paragrafo e nel quinto, si usa il termine «sacerdoti», che nell'immediato contesto viene riferito ai presbiteri in contrapposizione ai «vescovi». Ma non sarebbe stato male usare anche qui il termine «presbiteri» come più conforme a tutta l'indole del numero che vuole proprio parlare in sintonia con tutto il capitolo III della gerarchia della Chiesa, costituita da vescovi, presbiteri e diaconi.

### 1. *Rapporto dei presbiteri a Cristo*

Il n. 28 inizia così:

"Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre (Gv 10,36), per mezzo degli Apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i vescovi, i quali hanno legittimamente affidato, in vario grado, l'ufficio del loro ministero a vari soggetti. Così il ministero ecclesiastico istituito da Dio, venne esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente erano chiamati vescovi, presbiteri, diaconi".

"La Costituzione colloca dunque, in cima e al centro di tutto ciò che riguarda il ministero ecclesiastico, la consacrazione e la missione di Cristo. Il sacerdozio consiste essenzialmente in una partecipazione alla consacrazione e alla missione del Cristo. Gli apostoli e i loro successori, i vescovi, l'hanno ricevuto direttamente da Lui e, a loro volta, non hanno mai cessato di associarvi, a gradi diversi e in diversi modi, altri cristiani. Si ha così un solo sacerdozio che è partecipato, a gradi diversi, a tutti coloro che insieme costituiscono la gerarchia ecclesiastica. Questi elementi vanno considerati successivamente"<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> GIBLET J., a.c., in AA.VV., *La Chiesa*, p. 875.

- *Gesù consacrato e mandato*

Il testo biblico scelto dalla Costituzione è tratto dal vangelo di Giovanni (10,36). Cristo è stato santificato e inviato dal Padre. Santificare significa innanzitutto essere messo da parte in vista dell'attuazione di un disegno divino. Ogni missione comporta un dono spirituale e il vangelo di Giovanni ha sottolineato che "colui che Dio ha mandato, parla il linguaggio di Dio, il quale dà lo Spirito senza misura" (Gv 3,34). I Padri della Chiesa nel citato testo giovanneo vedono sia l'Incarnazione, ove l'umanità di Gesù è integralmente santificata, sia il dono dello Spirito, effuso in considerazione della santificazione del mondo. Il binomio "consacrazione-missione" suppone preferibilmente l'aspetto della santificazione del mondo.

Nell'Antico Testamento erano consacrati e mandati i profeti, i re, i sacerdoti: essi venivano scelti da Dio per una missione specifica nel popolo ebraico: o di annuncio della parola, o di governo o di culto<sup>73</sup>.

Nel Nuovo Testamento Gesù si presenta come l'inviato di Dio e come colui che attua le divine promesse (Lc 4,17-21). Nella parabola dei vignaioli egli è il figlio che viene a proseguire e a porre fine al compito degli antichi profeti (Mt 21,33-44). L'idea del figlio comporta quella della missione, la cui coscienza viene spesso introdotta da queste espressioni: "Io sono venuto per [...] sono stato inviato per [...] sono uscito dal Padre". La sua fu una missione di salvezza, di richiamo dei peccatori alla conversione, fondando il regno di Dio, ove si portano compimento la legge e i profeti (Mt 5,17). La sua missione avrà compimento nel sacrificio salvifico della croce e nel mistero pasquale

Anche nel PO 1 si inizia a descrivere la natura del presbiterato nella Chiesa col richiamo alla consacrazione e alla missione di Cristo, partecipata alla Chiesa e in particolare ai suoi apostoli. Venne fatto notare che l'allusione al sacerdozio di Cristo era troppo breve: ma il Concilio anche nella discussione del decreto PO non volle dilungarsi per non ripetere la dottrina del Concilio di Trento (D 957 e 961 [1764 e 1771]). Fu il Sinodo dei vescovi del 1971 a riprendere

---

<sup>73</sup> Cf. 1 Re 15,1; 2 Re 12,1.9; Ez 23,20.

l'argomento, ad approfondire la considerazione del sacerdozio di Cristo nei suoi vari aspetti e a colmare così una lacuna, che era stata giudicata come uno dei motivi della crisi teologica del sacerdozio nel postconcilio<sup>74</sup>.

*- I vescovi consacrati e mandati mezzo degli apostoli*

In una esposizione logica il Concilio passa da Cristo consacrato a mandato ai vescovi essi pure consacrati e mandati per mezzo degli apostoli. Il richiamo agli apostoli è fatto per inciso. È tuttavia importante perché è da loro, direttamente consacrati e inviati da Cristo, che il ministero ecclesiastico è passato poi ai vescovi. Sono gli apostoli, da Cristo "costituiti dodici perché stessero con Lui, e per mandarli a predicare col potere di scacciare i demoni" (Mc 3,14). L'apostolo si riallaccia al divino Maestro: egli ne costituì dodici; Lui li ha scelti: "Io vi ho scelto e vi ho mandati perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga" (Gv 15,16); con loro si è identificato: "Chi accoglie voi, accoglie me" (Mt 10,40). E Gesù prima di mandarli definitivamente nel mondo col compito di predicare e di battezzare (Mt 28,18-20), pregò il Padre di consacrarli: "Consacrali nella verità; la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo, e per essi io consacro me stesso affinché siano anch'essi consacrati nella verità" (Gv 17,17-19). Il giorno di Pasqua, giorno della missione definitiva, dopo la risurrezione Gesù disse: "Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. E ciò detto alitò su di essi e disse: Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete resteranno ritenuti" (Gv 20,21-23).

Gli apostoli, convinti di questa speciale missione, iniziarono il loro ministero e fin dall'inizio della loro attività si associarono alcuni fratelli per renderli partecipi della loro missione. "Se anche il vocabolario che designa i responsabili delle comunità e le loro funzioni sembra conservare una certa indecisione di termini, il fatto si impone a noi con grande chiarezza. Non si tratta di assicurare una successione quanto di associarli, pur a gradi diversi, al collegio degli

---

<sup>74</sup> SINODO DEI VESCOVI, *Ultimis temporibus*, in AAS 63 (1971) 898-922. Cf. parte I, 1.

apostoli. La morte dei Dodici non provocherà dunque nessuna crisi: la Chiesa continuerà, sotto la direzione dei nuovi responsabili, uniti gli uni con gli altri in ciò che presto sarà chiamato l'*ordo episcoporum*, il quale si riconnette direttamente ai Dodici e al Signore<sup>75</sup>.

Il Nuovo Testamento parla di vescovi, presbiteri e diaconi, chiamati dagli apostoli a partecipare in gradi diversi al loro ministero (cf. At 1,26; 6,1-6; 14,23; 1 Tt 1,5). Il Concilio ci dice che "i successori degli apostoli, cioè i vescovi, hanno legittimamente affidato a vari membri della Chiesa, in vario grado, l'ufficio del loro ministero: così il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri e diaconi". A conferma di questa dottrina il Concilio cita Sant'Ignazio di Antiochia<sup>76</sup> e il Concilio di Trento (D 958 e 966 [1765 e 1976]).

Tuttavia queste parole del Concilio racchiudono una problematica storica e dogmatica del rapporto e della distinzione o meno tra episcopato e presbiterato. Sono note le categoriche affermazioni di san Girolamo secondo il quale l'episcopato non ha nulla in più del presbiterato, se non l'ordinazione<sup>77</sup>. È nota la dottrina di San Tommaso secondo il quale "il sacerdozio esercita una duplice funzione: una, principale, che consiste nel consacrare il corpo di Cristo, l'altra, secondaria, che consiste nel preparare il popolo a ricevere questo sacramento" (Suppl, 37, 2, ad 3). Il sacerdozio dei presbiteri rappresenta, quindi, la pienezza del sacramento dell'ordine, per cui il santo Dottore potrà affermare che sul piano della celebrazione eucaristica "l'atto del sacerdote

<sup>75</sup> GIBLET J., *a.c.*, in AA.VV., *La Chiesa*, p. 879.

<sup>76</sup> Sant'Ignazio scrive ai fedeli di Efeso: "Chiunque è mandato dal padre per governare la famiglia, dobbiamo accoglierlo come il padre: il vescovo dunque consideriamolo come lo stesso Signore" (*Lettera agli Efesini*, VI, 1: edizione Funk, vol. I, p. 219).

<sup>77</sup> San Girolamo scrive nella lettera *Ad Evangelum*: "Presbyter et Episcopus, aliud aetatis, aliud dignitatis est nomen... quia in Episcopo et presbyter continetur" (*Epistula* 146, ML 22, 1195). E prosegue: "Quid enim facit, excepta ordinatione, Episcopus quod presbyter non faciat?" (*Ivi*, 1194). - Per vedere l'influsso di san Girolamo nella dottrina della Chiesa e nello stesso Concilio di Trento cf. CAPRIOLI M., *La sacramentalità dell'ordine in san Girolamo*, in AA.VV., *La potestad de Orden* (Collana Teología del sacerdocio, vol. 8), Burgos 1976 pp. 86-89, note 58-61.

non dipende da alcun potere superiore, all'infuori di quello divino" (Suppl, 40,4). Da qui la minimizzazione dell'episcopato che si spiega solo sul piano dell'organizzazione della Chiesa in vista della recezione dell'eucaristia. È pure noto come il Concilio di Trento abbia sottolineato la dottrina cattolica "tomista", ma evitato i punti controversi tra i teologi e non abbia cercato affatto di offrire una visione sintetica: fra l'altro non si è pronunciato sulla questione della sacramentalità dell'episcopato. Da qui l'importanza del Vaticano II che ha dichiarato dottrina cattolica la sacramentalità dell'episcopato (LG 21). Tuttavia anche il Vaticano II non ha voluto sciogliere le questioni ancora dibattute fra i teologi: quale l'origine storica del presbiterato distinto dall'episcopato, e la distinzione teologica tra i due ordini.

L'affermazione della LG fa intendere quasi che siano stati i vescovi ad affidare legittimamente parte del loro ministero, riconosciuto di origine divina, ai presbiteri. Ma questa affermazione, che apriva la via a vere difficoltà storiche e teologiche, fu riconsiderata nella stesura del PO, ove si dice in modo impersonale che il ministero episcopale "venne trasmesso in grado subordinato ai presbiteri" (PO 2): lasciando così aperta tutta la problematica storica della istituzione concreta dei due ordini, che realizzano in modo diverso un unico ministero di origine divina. J. Giblet scrive: "Vi è dunque così un solo *ministerium ecclesiasticum*, un solo sacerdozio, che è tuttavia posseduto pienamente dal collegio apostolico e in rapporto con questo - in modo subordinato - dai membri del presbiterato e del diaconato. Questi sono essenzialmente i collaboratori del vescovo e la loro partecipazione al *ministerium ecclesiasticum* è determinata dalla Chiesa: essa ha potuto variare a seconda delle circostanze e della situazioni"<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> GIBLET J., *I presbiteri*, in AA.VV., *La Chiesa*, p. 882. - Cf. REZETTE J., *Sacerdozio dei vescovi e sacerdozio dei presbiteri*, in AA.VV., *Il prete per gli uomini di oggi*, a cura di G. Concetti, Roma 1975, pp. 421-430. - Per una ulteriore bibliografia cf. CAPRIOLI M., *Il sacerdozio - Teologia e Spiritualità*, 3 edizione, Roma 1992, p. 99 nota 9.

- *Specificità del ministero presbiterale*

Il Concilio prosegue: "I presbiteri, pur non possedendo l'apice del sacerdozio e dipendendo dai vescovi nell'esercizio della loro potestà, sono tuttavia loro congiunti nella dignità sacerdotale, e in virtù del sacramento dell'ordine, a immagine di Cristo, sommo ed eterno sacerdote (Eb 5,1-10;7-24; 9,11-28), sono consacrati per predicare il vangelo, essere i pastori dei fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento". Le fonti per tali affermazioni sono i Padri san Cipriano, San Gregorio Nazianzeno e lo Ps. Dionisio, i papi Innocenzo I e Pio XII, e il Concilio di Trento: si tratta quindi di affermazioni ben documentate.

Dal Pontefice Innocenzo I viene l'espressione che "i presbiteri, benché sacerdoti di secondo ordine, non possiedono l'apice del sacerdozio", dipendono quindi dai vescovi nell'esercizio del loro ministero (D 98 [215]). Essi sono però ad essi uniti dalla dignità sacerdotale: l'espressione è di san Cipriano<sup>79</sup>. La frase "in virtù del sacramento dell'ordine" è tratta sia dal Concilio di Trento (D 956a-968 [1763-1778] e in particolare il can. 7: D. 967 [1777]), sia da Pio XII nella Costituzione Apostolica *Sacramentum Ordinis* (D 2301 [3857-3861]).

Il sacramento dell'ordine dice un rapporto immediato al Cristo storico e al Cristo glorioso. La corrente apostolica lo ricollega con il cristianesimo delle origini e con il Cristo storico; e la corrente pneumatica o spirituale lo mette in contatto speciale con il Cristo glorioso, sommo ed eterno sacerdote<sup>80</sup>. I numerosi riferimenti alla lettera agli Ebrei, citati nel testo conciliare, vogliono mettere in risalto soprattutto questo aspetto del sacerdozio di Cristo.

Nel testo conciliare tre verità vengono richiamate:

a) *i presbiteri sono veri sacerdoti del Nuovo Testamento*: la frase è già presente nella citata lettera di Innocenzo I a Decenzio vescovo di Gubbio e in alcuni Padri. Come tali essi sono quindi abilitati alla celebrazione del sacrificio. Nel Nuovo Testamento infatti il termine «sacerdote» viene

<sup>79</sup> Lettera 61,3: CSEL III, 2, pp. 696-697.

<sup>80</sup> Cf. MIDALI M., *Costituzione gerarchica della Chiesa e in modo particolare dell'episcopato*, in AA.VV., *La Costituzione*, pp. 669-675.

riferito a Cristo, ai sacerdoti dell'antica legge, al popolo di Dio e in alcuni casi ai sacerdoti pagani (At 14,13), ma mai agli apostoli e agli altri ministri cristiani. Così è stato precisato nel dibattito conciliare. Tuttavia ufficio specifico del sacerdote è quello di offrire il sacrificio. Negli scritti neotestamentari e della prima generazione cristiana appare chiara la natura sacrificale dell'eucaristia. Le prime testimonianze postapostoliche considerano i presbiteri (intesi nel nostro senso di semplici sacerdoti), incaricati oltre che del compito di maestro e di guida, anche di quello del culto eucaristico. Così dalla *Didaché* e da San Clemente Romano e da San Cipriano<sup>81</sup>.

b) il *triplice ufficio deriva dal sacramento dell'ordine*: le parole del Concilio a questo proposito sono chiare: i presbiteri [...] *sono consacrati per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino*. Così nel testo in esame e così altrove (LG 21; PO 1,2). Questo triplice potere era considerato in forma unitaria nella Chiesa primitiva; e il Concilio ritorna a questa concezione dei poteri sacerdotali e della loro origine sacramentale<sup>82</sup>. I modi suggeriti hanno avuto proprio

---

<sup>81</sup> La *Didaché* esorta i fedeli ad eleggere dei presbiteri degni del Signore perché ad essi spetta celebrare l'eucaristia, il sacrificio mondo di cui parla la profezia di Malachia (1,11) ed esercitare nella comunità il ministero dei profeti e dei dottori (Cf. Funk, I, pp. 32-34). Per san Clemente romano i presbiteri hanno l'incarico di servire il gregge di Cristo, di offrire doni e sacrifici a Dio, a somiglianza dei sacerdoti della vecchia legge, e di regolare l'ordinato svolgimento delle offerte e dei servizi sacri" (*Epistula ad Corinthios*, 40,1-5; 44,3-5: Funk I, p. 150-156). San Cipriano ci informa che i presbiteri sostituiscono il vescovo nei santi ministeri, ad esempio nel battesimo (*Lettera* 5,2: CSEL III, 2, p. 479), impongono le mani per la riconciliazione dei penitenti (*Lettera* 18,1: CSEL III, 2, pp. 479.523-524), sono incaricati del culto eucaristico (*Lettera* 1,2: CSEL, 2, pp. 465-466); sono consiglieri del vescovo, e, in sua assenza, reggono le Chiese benché con poteri limitati (*Lettera* 29: CSEL III, 2, pp. 547-548).

<sup>82</sup> Cf. JIMENEZ URRESTI T.I., *Il prete*, pp. 117-127. - Ricordare la frase del Sinodo dei vescovi del 1971: "Quando parliamo del sacerdozio di Cristo, bisogna tener ben presente la realtà unica, incomparabile, che include in se stessa la funzione profetica e regale del Verbo Incarnato" (Parte I, 1). E Giovanni Paolo II nella prima lettera indirizzata ai sacerdoti nel 1979 *Novo Incipiente* scrive: "Analizzando con attenzione i testi conciliari, è chiaro che bisogna parlare di una triplice dimensione del servizio e della missione di Cristo, piuttosto che di tre funzioni diverse. Difatti, queste sono tra loro intimamente connesse, si spiegano reciprocamente e reciprocamente si illuminano. Di conseguenza, è da questa triplice unità che



lo scopo di precisare sia questo aspetto unitario del potere sacerdotale<sup>83</sup>, sia il fatto che per il sacramento dell'ordine i presbiteri partecipano direttamente del sacerdozio di Cristo, e non di quello del vescovo<sup>84</sup>. E vero che il Concilio non ha voluto affrontare direttamente il tema "del come i sacerdoti partecipano del sacramento dell'ordine, e della differenza essenziale esistente tra il sacerdozio presbiterale e quella episcopale [...] tuttavia ha affermato con vigore l'unione e comunione che lega vescovi e sacerdoti in ragione del loro sacerdozio, e la dipendenza dai vescovi nell'esercizio dei loro poteri sacerdotali"<sup>85</sup>.

c) *le caratteristiche del triplice ministero sacerdotale di magistero, di santificazione e di governo*. Le brevi espressioni della LG 28 vanno illustrate con la ricca dottrina conciliare sia della stessa LG 25-27, del decreto *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi 12-16 per quanto riguarda i vescovi, e del decreto *Presbyterorum Ordinis* nn. 4-6 per quanto concerne i presbiteri. Nel nostro numero i richiami sono brevi, ma sufficienti per far capire come la problematica che soggiaceva a questi numeri fosse ben presente ai vescovi. Dobbiamo tuttavia osservare l'ordine seguito. In tutti i documenti si segue questo ordine: predicazione, santificazione e governo. Nel nostro numero l'ordine viene parzialmente cambiato. Si parla infatti di predicazione, governo, santificazione. Perché questo cambiamento? Si è voluto seguire l'ordo *executionis* e non *ontologicae dignitatis* come si è ripetuto in una risposta della Commissione nella stesura del decreto PO?<sup>86</sup>. Forse si tratta di un elenco con semplice valore espositivo, e non come principio teorico perché nel breve esame del triplice impegno, il Concilio anche in questo numero ritorna al metodo seguito altrove nella LG e nel CD e PO. È importante tuttavia che qui il triplice *munus* sia presente, che venga brevemente spiegato, e indicato come conseguenza della consacrazione sacramentale,

---

scaturisce la nostra partecipazione alla missione e all'ufficio di Cristo" (AAS 71 [1979] 397).

<sup>83</sup> Cf. Modo 203, in *Acta*, vol. III, pars VIII, p. 97.

<sup>84</sup> Cf. Modo 198, *ivi*, p. 96.

<sup>85</sup> MIDALI M., *a.c.*, in AA.VV., *La Costituzione*, pp. 673-674.

<sup>86</sup> Cf. *Acta*, vol. IV, pars VI, p. 391.

lasciando ad altri documenti conciliari l'analisi più approfondita del triplice compito del presbiterato.

I presbiteri sono ordinati *per predicare il vangelo*. Anche se in grado subordinato, - dice il numero 28 LG - essi "annunciano a tutti la parola di Dio", "proclamano il mistero di Cristo" "si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento, credendo ciò che hanno letto e meditato nella legge del Signore, insegnando ciò che credono, vivendo ciò che insegnano". Le ultime parole sono un richiamo al Pontificale nel rito dell'ordinazione e da sole costituiscono un programma di vita spirituale, di coerenza di insegnamento e di testimonianza pubblica della fede insegnata. Il PO 4 e 13 ritornerà sull'argomento e lo amplificherà, e Paolo VI nella *Evangelii Nuntiandi* del 1975 tratterà ex professo dell'argomento della evangelizzazione<sup>87</sup>.

I presbiteri *celebrano il culto divino*: pur nella brevità dell'esposizione questa parte è quella maggiormente sviluppata. "Essi esercitano il loro sacro ministero soprattutto nel culto eucaristico o sinassi, dove, agendo in persona di Cristo e, proclamando il mistero, uniscono la preghiera dei fedeli al sacrificio del loro capo e nel sacrificio della messa rendono presente e applicano fino alla venuta del Signore (cf. 1 Cor 11,26) l'unico sacrificio del Nuovo Testamento, quello cioè di Cristo, il quale una volta per sempre ha offerto se stesso al Padre quale vittima immacolata (cf. Eb 9,11-28)".

Ma il compito della santificazione non si esaurisce con la celebrazione eucaristica. Il Concilio ricorda espressamente anche altri impegni: "Esercitano il ministero della riconciliazione e del conforto a favore dei fedeli penitenti o ammalati e portano a Dio le necessità e le preghiere dei fedeli (Eb 5,1-4)". La santificazione abbraccia il compito delicato e difficile del sacramento della penitenza, e dell'unzione degli infermi, nonché tutto il campo della preghiera cristiana che per mezzo del sacerdote sale a Dio. È il richiamo al compito della mediazione sacerdotale così caro alla tradizione cristiana e magistralmente indicata nella lettera agli Ebrei. Si ha quindi nella celebrazione eucaristica, e nella amministrazione dei sacramenti (il Concilio ricorda espressamente

---

<sup>87</sup> AAS 58 (1976) 5-76.

solo la penitenza e l'unzione degli infermi) "l'espressione più alta del ministero sacerdotale"<sup>88</sup>.

I presbiteri *sono pastori del fedeli*: "Esercitando, secondo la parte della loro autorità, l'ufficio di Cristo, pastore e capo, raccolgono la famiglia di Dio, quale insieme di fratelli animati da un solo spirito<sup>89</sup> per mezzo di Cristo nello Spirito li portano al Padre e in mezzo al loro gregge lo adorano in spirito e verità (cf. Gv 4,24)". Parte di questa espressione verrà ripresa e poi ampliata nel PO 6 ove si parla più profondamente del compito del sacerdote formatore o reggitore della comunità. Da notare il richiamo trinitario della comunità cristiana: famiglia di Dio, animata da un solo Spirito, e per mezzo di Cristo riportata al Padre. Il presbitero è uno strumento dello Spirito Santo nella guida delle anime; è un semplice intermediario tra l'uomo e Dio. Egli deve portare le anime al Padre, sotto la guida dello Spirito per mezzo del Cristo, mediatore unico e universale. Ogni comunità cristiana è una famiglia di Dio in cammino verso l'eternità.

Con quale atteggiamento deve compiere il suo ministero il presbitero? Il nostro numero riferisce solo al sacrificio eucaristico il fatto che il presbitero agisce in persona di Cristo. La frase è tratta dal Concilio di Trento e da Pio XII. Giova ricordare che tutto il ministero sacerdotale ha un'origine sacramentale; e che quindi il presbitero agisce sempre nella persona Di Cristo. Il PO sviluppa questo concetto integrale del ministero presbiterale riferito a Cristo quando scrive: "Ogni sacerdote, nel modo che gli è proprio, tiene il posto di Cristo in persona" (PO 12): questo si verifica in modo specifico nella celebrazione eucaristica, ma si estende anche alla celebrazione degli altri sacramenti e a tutto il ministero, sia della predicazione che di governo. Il sacerdote è sempre una personificazione del Cristo: da qui l'impegno della santificazione personale, della testimonianza coerente di vita, della vita di preghiera e di impegno in tutta la multiforme attività pastorale.

---

<sup>88</sup> MIDALI M., *a.c.*, in AA.VV., *La Costituzione*, p. 674.

<sup>89</sup> Viene citato San Cipriano nella *Lettera* 11, 3: CSEL III, 2, pp. 495-496.

## 2. Rapporto dei presbiteri al vescovo

Il secondo capoverso del n.28 LG è dominato da un solo pensiero conduttore dei rapporti che legano i presbiteri al vescovo: *il presbiterio*. Accennato quasi con timidezza da Mons. A. Renard nel suo primo intervento nell'Aula Conciliare, ripreso dall'oratore stesso l'anno dopo e sostenuto da Mons. A. Añoveros a distanza di pochi giorni, il concetto e il nome del *presbyterium* sono entrati nel documento finale. Il nostro capoverso del n. 28, infatti, inizia proprio con questo richiamo: "I presbiteri, saggi collaboratori dell'ordine episcopale, suo aiuto e strumento, chiamati a servire il popolo di Dio, costituiscono col loro vescovo un solo presbiterio, benché destinato a uffici diversi".

Il termine appartiene alla tradizione più antica della Chiesa ed è contenuto nella liturgia delle ordinazioni; ma lentamente aveva perso il valore del suo preciso significato. La riscoperta della collegialità episcopale e l'accresciuta coscienza della stretta solidarietà nell'opera missionaria, hanno condotto a una sua rivalutazione. La Costituzione LG ne afferma il fatto, e con diverse espressioni ne illumina la natura e le condizioni.

I presbiteri sono chiamati innanzitutto "saggi cooperatori dell'ordine episcopale": essi quindi con lui e sotto la sua guida esercitano il compito ministeriale. Il vescovo è circondato dal suo presbiterio, senza il quale non può concretamente svolgere il suo ministero. San Ignazio di Antiochia l'aveva scritto chiaramente: "Procurate di fare ogni cosa nella concordia di Dio, sotto la guida del vescovo, che tiene il luogo di Dio, e dei presbiteri che tengono il posto del senato degli apostoli"<sup>90</sup>. San Cipriano avvisa il papa Cornelio della decisione collegiale circa la comunità di Adrumeto<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> Lettera ai fedeli di Magnesia VI, 1: Funk, I, p. 235). Il Concilio alla nota 73 del n. 28 LG cita Sant'Ignazio nella lettera ai Filadelfi, ai quali scrive: "Studiatevi di fare uso della stessa eucaristia, perché una sola è la carne di Gesù Cristo, Signore nostro, e uno solo è il calice nell'unità del sangue di lui, uno solo l'altare, come uno solo è il vescovo col presbiterio e coi diaconi, conservi miei". - Questo pensiero ritorna costante nelle lettere di Sant'Ignazio di Antiochia. Alla Chiesa di Efeso scrive che "il presbiterio è accordato al vescovo come le corde alla cetra" (IC, 1: Funk, I, 217). E a quella di Magnesia ripete: "il presbiterio è la corona spirituale riccamente cesellata del vescovo con i suoi diaconi" (XIII, 1: Funk, I, p. 241). Ai

Lo stesso documento conciliare chiama i presbiteri "aiuto e strumento per il servizio del popolo di Dio". I presbiteri, incaricati del ministero presso una chiesa locale, "rendono in certo modo presente il vescovo, cui sono uniti con cuore confidente e generoso, ne assumono secondo il loro grado gli uffici e la sollecitudine e li esercitano con dedizione quotidiana". Viene suggerito perciò un rapporto aperto, generoso e confidente, tendente a rendere i presbiteri interpreti e malleadori delle premure del vescovo. Pur operando in un luogo determinato e in settore di attività limitata, tuttavia il presbitero è associato all'opera comune dell'edificazione della Chiesa: "Essi, sotto l'autorità del vescovo, santificano e governano la porzione del gregge del Signore loro affidata, nella loro sede rendono visibile la Chiesa universale e portano un grande aiuto all'edificazione di tutto il corpo mistico di Cristo (Ef 4,12). Sempre intenti al bene dei figli di Dio, devono mettere il loro zelo nel contribuire al lavoro pastorale di tutta la diocesi, anzi di tutta la Chiesa". I presbiteri hanno quindi dinnanzi al loro sguardo di apostoli il bene della diocesi intera, anzi di tutta la Chiesa. Uniti al proprio vescovo, essi non possono dimenticare che il vescovo fa parte del collegio episcopale, ed è quindi in diretto rapporto col romano pontefice, che ne è il capo. "Il sacerdote perciò non è mai sacerdote da solo: essere ordinato significa essere aggregato all'ordine sacerdotale e partecipare al suo piano, al suo potere spirituale per il servizio, in comune, a tutto il popolo di Dio. I vescovi partecipano alla grazia e alla missione che è impartita *in solido* al collegio apostolico nella sua interezza, centrato intorno al successore di Pietro, il vescovo di Roma. I presbiteri formano anch'essi un collegio, che è associato al vescovo e centrato intorno a lui. Certo, il vescovo detiene un'importanza unica e senza di lui il secondo ordine perderebbe la sua unità e il significato"<sup>92</sup>. Il vescovo, infatti, è membro del collegio apo-

---

fedeli di Tralli aggiunge: "Non fate nulla senza il vescovo, siate sottomesi al presbiterio, come agli apostoli di Gesù Cristo" (II, 2: Funk, I, p. 245) e "colui che fa alcunché senza il vescovo e il presbiterio e i diaconi, non possiede una coscienza pura" (VII, 2: Funk, I, p. 249).

<sup>91</sup> Lettera 48, 2: CSEL III, 2, pp. 606-607.

<sup>92</sup> GIBLET J., *a.c.*, in AA.VV., *La Chiesa*, p. 889.

stolico, che dà all'attività presbiterale una dimensione ecclesiale e universale.

Da questa premessa ecclesiale e teologica nascono alcuni atteggiamenti pratici sia per i presbiteri che per il vescovo. I presbiteri "proprio in ragione della loro partecipazione nel sacerdozio e nel lavoro apostolico del vescovo, riconoscano in lui il loro padre e gli obbediscano con rispetto amore". Il vescovo, dal canto suo, "consideri i sacerdoti suoi collaboratori, come figli e amici così come il Cristo chiama i suoi discepoli non servi, ma amici (cf. Gv 15,15)".

Che dire dei sacerdoti religiosi esistenti in diocesi? La loro posizione è stata oggetto di attenzione premurosa e di discussione fino all'ultimo momento. La Costituzione li accomuna ai sacerdoti diocesani: "per ragione dell'ordine e del ministero, tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa". L'esenzione (elemento giuridico) che alcuni sacerdoti religiosi godono all'interno della loro vita, non minimizza il significato teologico del loro sacerdozio e del loro ministero che per natura è collaborazione alla grazia e al ministero episcopale<sup>93</sup>. Viene esclusa una ordinazione a solo fine personalistico, anzi è chiaramente detto che ogni sacerdozio "è necessariamente associato all'ordine dei vescovi e impegnato con essi e in modo subordinato all'edificazione della Chiesa"<sup>94</sup>.

### 3. *Rapporto dei presbiteri tra loro*

Il terzo capoverso appare come una logica conseguenza del capoverso: se i presbiteri sono intimamente uniti tra loro e col vescovo, ne segue logica la fraternità sacerdotale. Il presbyterium non è solo rapporto fra vescovo e presbiteri, ma implica pure relazioni reali fra i sacerdoti stessi della diocesi. La LG parla di *intima fraternità* "che deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nelle riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità". Il PO n. 8 riprenderà il tema sotto il titolo più vincolante di "fraternità

---

<sup>93</sup> I concetti vengono ripresi dal decreto *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi 33-35.

<sup>94</sup> GIBLET J., a.c., in AA.VV., *La Chiesa*, p. 891.

sacramentale" nel senso che essa ha nel sacramento stesso la sua base teologica. Ma la LG dice: "in virtù della comune sacra ordinazione e della missione tutti presbiteri sono tra legati da un'intima fraternità". Il Concilio in diverse espressioni vuole "favorire tutte le forme di effettiva cooperazione; non si tratta solo di ovviare 'alla solitudine umana', si tratta anche di trarre le conseguenze pratiche dal fatto della collegialità sacerdotale"<sup>95</sup>.

#### 4. *Rapporto dei presbiteri con i fedeli*

Il quarto capoverso approfondisce il tema del rapporto dei presbiteri con i fedeli e con tutte le persone che incontrano nella loro attività. Il testo fa diverse esortazioni che mettono in luce l'aspetto evangelico, apostolico e missionario del ministero dei presbiteri. Dalle parole del Concilio traspare un vero programma di vita apostolica, missionaria e spirituale.

C'è innanzitutto il richiamo alla cura dei fedeli battezzati: "Abbiano cura, come padri in Cristo, dei fedeli che hanno generato col battesimo e l'insegnamento (1 Cor 4,15; 1 Pt 1,23)". E il Concilio prosegue: "Divenuti spontaneamente modelli del gregge (cf 1 Pt 5,3) presiedano e servano la loro comunità locale, in modo che questa possa degnamente essere chiamata col nome di cui è insignito l'unico popolo di Dio nella sua totalità, cioè Chiesa di Dio (cf. 1 Cor 1,2; 2 Cor 1,1)".

C'è poi il richiamo all'attenzione per i non cattolici, che devono essere trascinati principalmente dalla testimonianza della vita: "Si ricordino che devono, con la loro quotidiana condotta e con la loro sollecitudine, presentare ai fedeli e infedeli, cattolici e non cattolici, l'immagine di un ministero veramente sacerdotale e pastorale, e rendere a tutti la testimonianza della verità e della vita; e come buoni pastori ricercare anche quelli (cf. Lc 15,4-7) che, sebbene battezzati nella Chiesa cattolica, hanno abbandonato la pratica dei sacramenti o persino la fede". Con queste parole viene messa in luce la dimensione ecumenica e missionaria di tutta la Chiesa, e quindi di tutti i suoi componenti che devono nu-

---

<sup>95</sup> *Ivi*, p. 892.

trire l'ansia apostolica verso i non cattolici, verso gli infedeli e i non praticanti. Le parole della LG sono necessariamente concise; vanno però illuminate e integrate non solo da quanto verrà detto nel PO, n. 4,6,9; ma anche dai Decreti CD sull'ufficio pastorale dei vescovi che si riflette naturalmente su tutti i loro collaboratori e AG ove si parla della missionarietà di tutta la Chiesa, resa ora particolarmente urgente dopo la l'Enciclica *Redemptoris missio* di Giovanni Paolo II sulle missioni<sup>96</sup>.

"La Costituzione LG esige non solo che il sacerdote mostri il vero volto di un ministero sacerdotale e pastorale a tutti, cattolici e non cattolici, ma insiste anche affinché, come il buon Pastore, vada alla ricerca di coloro che hanno abbandonato la pratica dei sacramenti o la fede. La sollecitudine per i non credenti e la ricerca di un contatto con essi fanno parte integrante della missione sacerdotale"<sup>97</sup>.

- *Unificazione: programma di vita*

Le ultime righe del n.28 contengono un'esortazione conclusiva a livello mondiale: "Siccome oggi giorno l'umanità va sempre più organizzandosi in una unità civile, economica e sociale, tanto più bisogna che i sacerdoti, consociando il loro zelo e il loro lavoro sotto la guida dei vescovi e del Sommo Pontefice, eliminino ogni causa di dispersione, affinché tutto il genere umano sia ricondotto all'unità della famiglia di Dio". La GS vede nella solidarietà un segno dei tempi: "Anche le nazioni si sforzano sempre più di raggiungere una certa comunità universale" (GS 9). Sarebbe illogico che i presbiteri, uniti tra loro da legami sacramentali, si mostrassero segno di divisione proprio tra loro e con coloro ai quali sono teologicamente e pastoralmente legati. L'unità della Chiesa è una delle sue note caratteristiche. Tutti gli uomini chiamati all'unica famiglia di Dio e destinati all'unica Chiesa di Cristo possono trovare nei presbiteri un segno pratico di questa unità, che costituisce sempre una delle ansie più forti di Gesù prima di morire (Gv 17,21).

<sup>96</sup> AAS 83 (1991) 249-340.

<sup>97</sup> GIBLET J., a.c., in AA.VV., *La Chiesa*, p. 894.



### Conclusione

L'iter conciliare del n. 28 LG non ha presentato difficoltà o inciampi particolari. Presente, anche se in maniera molto ridotta, nella stesura del primo schema sottoposto all'esame dei vescovi, il numero andò gradualmente sviluppandosi e arricchendosi per contenuto e dottrina. Pur essendo impegnati in questioni molto più importanti e di difficile soluzione nell'esame della Costituzione «De Ecclesia», i vescovi trovarono il tempo e il modo di approfondire il paragrafo riguardante i presbiteri. Ne è uscito così un numero che, pur nella sua brevità, "ci offre una sintesi dogmatica ricca di dottrina e di indicazioni"<sup>98</sup>.

La dottrina del presbiterato esposta nel nostro numero viene presentata con una duplice nota.

C'è innanzitutto *la nota cristologica*. Il primo capoverso ha cambiato la considerazione tradizionale del presbiterato: non perché prima del Concilio non fosse sentito il rapporto sacerdote-Cristo; ma perché si insisteva forse troppo sul rapporto fontale del sacerdozio del presbitero da quello del vescovo. Dopo le prime insistenze e accenni al fatto tradizionale della partecipazione del sacerdozio del presbitero a quello del vescovo, il sacerdozio del presbiterato viene fatto risalire, come a sua prima ed ultima radice e sorgente al sacerdozio di Cristo stesso, diversamente partecipato dal popolo di Dio, col sacerdozio battesimale, e dai vescovi e presbiteri col sacerdozio ministeriale. Ogni approfondimento del sacerdozio va quindi fatto alla luce di un ulteriore approfondimento del sacerdozio di Cristo. In questa linea, maggiormente biblica e risalente ai primi Padri della Chiesa della Tradizione cristiana, si sono mossi la ricerca e l'insegnamento postconciliare.

C'è poi *la nota ecclesiastica*. Inserito nella Costituzione dogmatica della Chiesa, il presbiterato non poteva che uscirne avvantaggiato. La sacramentalità dell'episcopato, tanto discussa nei secoli precedenti, non solo non diminuisce la sacramentalità del presbiterato, ma la mette nella sua giusta linea teologica in rapporto al grande mistero della Chiesa, nella cui costituzione i presbiteri hanno sempre

---

<sup>98</sup> MIDALI M., a.c., in AA.VV., *La Costituzione*, p. 683.

avuto una posizione di importanza ma di secondo grado. La dottrina della collegialità episcopale ha rimesso in luce il valore della collegialità presbiterale. È stata così riscoperta la forza teologica, pastorale e ascetica del *presbyterium* o del senato del vescovo, particolarmente caro ai primi Padri della Chiesa. Il presbiterato esce quindi "da una specie di «isolamento» in cui la sua teologia era rilegata, isolamento che si era rivelato nocivo ai fini di una retta e profonda intelligenza del suo ruolo *comunitario* e della sua grandezza *ecclesiale*"<sup>99</sup>. Da qui la sottolineatura particolarmente ecclesiale dei restanti capoversi del n. 28. Il rapporto con i vescovi, con i presbiteri e i sacerdoti religiosi, con gli altri fedeli e infedeli situa il presbitero nella giusta posizione ecclesiale verso coloro che sono i principali responsabili dell'attività sacerdotale, verso i propri confratelli nel sacerdozio e con i laici alla cui formazione è destinato, con le ansie apostoliche e missionarie che la cura della comunità cristiana oggi in modo particolare comporta.

Giustamente il breve numero 28 della LG ha costituito "la base sui si è appoggiato e dalla quale è partito per un ulteriore sviluppo lo schema su *I presbiteri*"<sup>100</sup> e il magistero postconciliare. Per illustrare infatti la natura del presbiterato il PO darà al primo capitolo il titolo programmatico e suggestivo di *Il presbiterato nella missione della Chiesa* quasi per far comprendere che ogni vera comprensione e approfondimento del sacerdozio cristiano va fatto alla luce del mistero della Chiesa corpo mistico di Cristo.

Si comprende pure molto bene l'invito dell'ultimo paragrafo del n. 28 LG perché i presbiteri agiscano nella concordia e nella ritrovata unità teologica, cristologica, ecclesiale spirituale e operativa: tutti insieme uniti a Cristo per evangelizzare il mondo e chiamarlo all'unità dell'unico ovile sotto un solo pastore (cf. Gv 10,16).

Giovanni Paolo II con l'Esortazione Apostolica postsinodale *Pastores dabo vobis* del 25 marzo 1992<sup>101</sup>, si pone nella linea di approfondimento della realtà sacerdotale alla luce del mistero di Cristo e della Chiesa, specialmente della Chiesa particolare, quali sono emersi dall'esame del n. 28

<sup>99</sup> MIDALI M., *l.c.*, p. 864.

<sup>100</sup> JIMENEZ URRESTI T.I., *Il prete*, p. 49.

<sup>101</sup> Cf. il testo integrale in *L'Osservatore Romano* 8 aprile 1992.

della LG. I vari aspetti discussi nel Sinodo dei vescovi del 1990, dedicato alla formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali, vengono fatti propri dal papa e illuminati da personali considerazioni, che si richiamano alla dottrina del Concilio (LG 28 e PO 7-9) e al magistero di Paolo VI. Ne sono uscite nuove indicazioni di carattere spirituale e pastorale che possono sollecitare tutta la Chiesa, e in particolare i sacerdoti e i seminaristi, ad approfondire sempre più il mistero del sacerdozio cristiano (cf. nn. 12-16 e 31).